



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Tivoli

Il Procuratore della Repubblica

Prot. n. 1229/19.U

Tivoli 31 luglio 2019

OGGETTO: prime linee guida per l'applicazione della legge n. 69/2019 (cd. Codice Rosso),
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere

SOMMARIO:

PARTE PRIMA - LE LINEE GUIDA – L'INTERPRETAZIONE DA PRIVILEGIARE, LA *RATIO* DELLA LEGGE N. 69/2019 - LA VIOLENZA DOMESTICA E DI GENERE - IL CIRCONDARIO DI TIVOLI.

1. Le finalità delle presenti linee guida	pag. 3
2. L'interpretazione da privilegiare, la <i>ratio</i> della legge n. 69/2019	pag. 5
2.1. <i>Le occasioni mancate (cenni)</i>	pag. 5
2.2. <i>Il quadro normativo, interno e internazionale</i>	pag. 6
2.3. <i>I riferimenti giurisprudenziali sulla tutela della vittima, in particolare di violenza domestica e di genere</i>	pag. 7
2.4. <i>Sintesi della l. n. 69 del 2019 e individuazione della sua ratio</i>	pag. 9
2.5. <i>La linea interpretativa proposta</i>	pag. 10
3. La Violenza domestica e di genere, caratteristiche e dati	pag. 12
3.1. <i>La violenza domestica e di genere</i>	pag. 12
3.2. <i>La differenza tra violenza (domestica e di genere) e conflittualità</i>	pag. 13
3.3. <i>I dati</i>	pag. 13
4. L'azione della Procura di Tivoli nel contrasto alla violenza domestica e di genere. I dati	pag. 14
4.1. <i>L'azione della Procura di Tivoli nel contrasto alla violenza domestica e di genere</i>	pag. 14
4.2. <i>I dati</i>	pag. 16
5. La violenza domestica e di genere, secondo la l. 69/2019. Ambito di applicabilità della legge	pag. 19
6. L'entrata in vigore della legge n. 69/2019. L'efficacia e l'applicabilità di singole disposizioni	pag. 21
6.1. <i>L'entrata in vigore della legge n. 69/2019</i>	pag. 21
6.2. <i>L'efficacia e l'applicabilità di singole disposizioni</i>	pag. 21
7. L'esposizione delle modifiche normative e delle linee guida adottate	pag. 21

PARTE SECONDA - LE MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

8. Premessa, la direttiva alla polizia giudiziaria n. 2/2019 adottata dalla Procura della Repubblica	pag. 22
9. Obbligo di riferire la notizia di reato (art. 11. 69/2019, modifica all'art. 347, co. 3, c.p.p.)	pag. 22
9.1. <i>La nuova disposizione</i>	pag. 22
9.2. <i>Le linee guida adottate e i provvedimenti esecutivi</i>	pag. 24
10. Assunzione di informazioni (art. 21. 69/2019, modifica all'art. 362 c.p.p.)	pag. 25
10.1. <i>La nuova disposizione</i>	pag. 25
10.2. <i>Le linee guida adottate e i provvedimenti esecutivi</i>	pag. 30
10.2.1. <i>La conferma della direttiva alla polizia giudiziaria n. 2/2019</i>	pag. 30
10.2.2. <i>I provvedimenti organizzativi adottati</i>	pag. 32
10.2.3. <i>Il risultato complessivo della conferma della direttiva n. 2/2019 e dei provvedimenti adottati</i>	pag. 35

Via Antonio del Re n. 24, 00019 Tivoli RM

Tel. 0774/414255 PEC segreteria.procuratore.procura.tivoli@giustiziacert.it



11. Atti diretti e atti delegati (art. 3, modifiche all'art. 370 c.p.p.)	pag. 37
11.1. <i>La nuova disposizione</i>	pag. 37
11.2. <i>Le linee guida adottate e i provvedimenti esecutivi</i>	pag. 37
37PARTE TERZA - LE MODIFICHE AL CODICE PENALE	
12. La Modifica alla disciplina della sospensione condizionale della pena (art. 6 della l. 69/2019, modifica dell'art. 165 c.p.p.)	pag. 37
12.1. <i>La nuova disposizione</i>	pag. 37
12.2. <i>Le linee guida adottate e i provvedimenti esecutivi</i>	pag. 38
13. Il nuovo reato di cui all'art. 387-bis c.p., <i>Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa</i> (art. 4 l. 69/2019)	pag. 38
13.1. <i>La nuova disposizione</i>	pag. 38
13.2. <i>Le linee guida adottate e i provvedimenti esecutivi</i>	pag. 39
14. Il nuovo reato di cui all'art. 558 c.p., <i>Costrizione o induzione al matrimonio</i> (art. 7 l. 69/2019)	pag. 40
14.1. <i>La nuova disposizione</i>	pag. 40
14.2. <i>Le linee guida adottate e i provvedimenti esecutivi</i>	pag. 41
15. Le modifiche agli articoli 61, 572 e 612-bis c.p. (art. 9, co. 1, 2 e 3, l. 69/2019)	pag. 41
15.1. <i>Le nuove disposizioni</i>	pag. 41
15.2. <i>Le linee guida adottate e i provvedimenti esecutivi</i>	pag. 42
16. Le modifiche all'articolo 577 del codice penale (art. 11 l. 69/2019)	pag. 42
16.1. <i>Le nuove disposizioni</i>	pag. 42
16.2. <i>Le linee guida adottate e i provvedimenti esecutivi</i>	pag. 43
17. Il nuovo reato di cui all'art. 583-quinquies c.p. <i>Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso</i> e le norme di coordinamento (art. 12 l. 69/2019)	pag. 44
17.1. <i>Le nuove disposizioni</i>	pag. 44
17.2. <i>Le linee guida adottate e i provvedimenti esecutivi</i>	pag. 45
18. Le modifiche agli artt. 609 bis e ss. (art. 13 l. 69/2019)	pag. 45
18.1. <i>Le nuove disposizioni</i>	pag. 45
18.2. <i>Le linee guida adottate e i provvedimenti esecutivi</i>	pag. 48
19. Il nuovo reato di cui all'art. 612-ter c.p., <i>Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti</i> (artt. 10 e 16 l. 69/2019)	pag. 48
19.1. <i>La nuova disposizione</i>	pag. 48
19.2. <i>Le linee guida adottate e i provvedimenti esecutivi</i>	pag. 50
PARTE QUARTA - ORDINAMENTO PENITENZIARIO, CODICE ANTIMAFIA, COMUNICAZIONI AL GIUDICE CIVILE – FORMAZIONE ED DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - ALTRE DISPOSIZIONI	
20. Il trattamento psicologico dei condannati (art. 17 l. 69/2019, modifiche all'art. 13-bis Ord. Pen)	pag. 51
20.1. <i>La nuova disposizione</i>	pag. 51
20.2. <i>Le linee guida adottate e i provvedimenti esecutivi</i>	pag. 51
21. Le modifiche al d.lgs. 159/2011, cd. Codice Antimafia (art. 9, co. 4 e 5, l. 69/2019, modifiche agli articoli 4 e 8 del d.lgs. 159/2011)	pag. 51
21.1. <i>Le nuove disposizioni</i>	pag. 51
21.2. <i>Le linee guida adottate e i provvedimenti esecutivi</i>	pag. 52
22. Le comunicazioni al Giudice civile (art. 14, co. 1, l. 69/2019, inserimento dell'art. 64-bis disp. att. c.p.p.)	pag. 52
22.1. <i>La nuova disposizione</i>	pag. 52
22.2. <i>Le linee guida adottate e i provvedimenti esecutivi</i>	pag. 53
23. La formazione della polizia giudiziaria (art. 5 l. 69/2019)	pag. 55
24. Altre disposizioni di interesse	pag. 55
25. Comunicazioni	pag. 55



LE LINEE GUIDA – L'INTERPRETAZIONE DA PRIVILEGIARE, LA *RATIO* DELLA LEGGE N. 69/2019 - LA VIOLENZA DOMESTICA E DI GENERE - IL CIRCONDARIO DI TIVOLI.

1. Le finalità delle presenti linee guida.

La legge 19 luglio 2019, n. 69, prevede numerose modifiche al codice penale, al codice di rito e ad altre disposizioni, con l'obiettivo, esplicitato nel titolo, di assicurare la ***tutela delle vittime di violenza domestica e di genere***.

Sono chiare le difficoltà che si pongono a una meditata applicazione delle nuove disposizioni.

La legge, approvata dal Senato il 17 luglio 2019, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dopo pochissimi giorni, il 25 luglio 2019, con la conseguente entrata in vigore in pieno periodo feriale in cui è noto che gli uffici giudiziari assicurano principalmente le sole attività urgenti consentite dalla l. n. 742 del 1969.

E' evidente l'oggettiva difficoltà di procedere al dovuto approfondimento, all'adozione di provvedimenti attuativi e alla "preparazione" dei diversi soggetti tenuti alla sua applicazione (a partire dalla polizia giudiziaria).

Pertanto, il Procuratore della Repubblica e i magistrati dell'Ufficio tutti (iniziando da quelli che si occupano di questa materia, nel numero di 4 su 8) hanno ritenuto opportuno adottare immediatamente alcune linee guida (e relativi provvedimenti attuativi), pur nella consapevolezza delle obiettive incertezze interpretative, derivanti anche dalla novità di alcune disposizioni che avrebbero richiesto ulteriori approfondimenti. Hanno spinto a tale conclusione la *ratio* della nuova normativa, finalizzata a incrementare la tutela offerta dallo Stato italiano alle vittime di delitti univocamente individuati come di *violenza domestica e violenza di genere* - in attuazione delle numerose disposizioni internazionali vincolanti per l'Italia - e i doveri incombenti sulla Procura della Repubblica, primo soggetto istituzionale preposto all'attuazione della legge e alla tutela delle vittime di reato. Prevale l'esigenza di assicurare un'immediata applicazione delle nuove disposizioni, ancorata a criteri condivisi e, per quanto possibile, uniformi, nella consapevolezza del ruolo attribuito al pubblico ministero che interviene fin dalle prime determinazioni sull'esercizio (o non esercizio) dell'azione penale col dovere di rispettare il principio costituzionale della parità di trattamento e il ruolo di direzione della polizia giudiziaria.

Ai compiti ora descritti si aggiunge, assumendo carattere prioritario, l'immediata maggior tutela assicurata alle vittime di reati di violenza domestica e di violenza di genere che ha indotto, evidentemente, all'immediata pubblicazione della legge.

Pur se le plurime modifiche normative richiedono immediati interventi sull'organizzazione dell'Ufficio (ivi compresa la modifica di provvedimenti adottati in passato) e sulle direttive impartite o da impartire alla polizia giudiziaria, l'azione di questo Ufficio è agevolata dall'azione intrapresa in questo settore dalla Procura della Repubblica di Tivoli negli ultimi tre anni, **da ultimo adottando, il 29 aprile 2019, la direttiva alla polizia giudiziaria n. 2/2019 nella prospettiva dell'approvazione della**



nuova legge¹. In quella data, infatti, il testo era stato già approvato dalla Camera dei Deputati nella versione poi entrata in vigore².

Nella prospettiva adottata vanno precisate alcune caratteristiche del presente documento, frutto della collaborazione resa dai Magistrati del Gruppo Uno, offerta nel breve tempo disponibile:

- la specifica attenzione all'attività e al ruolo del pubblico ministero di primo grado. In tale contesto, particolare rilievo assume la direzione della polizia giudiziaria e, dunque, la necessità di impartire direttive che consentano un intervento uniforme nel circondario e assicurino una reale e non formalistica attuazione della legge in esame, rispettando la sua *ratio*;
- la finalità di carattere pratico-operativo, evitando approfondimenti di rilievo dogmatico o d'inquadramento sistematico, se non strettamente indispensabili. Peraltro, la particolarità della materia, che vede impegnato il legislatore negli ultimi anni con plurimi interventi diretti a incrementare la tutela delle vittime di reati di violenza domestica e violenza di genere, impone uno specifico approfondimento diretto a enucleare la *ratio* della nuova normativa che costituirà – unitamente alle disposizioni internazionali – il costante punto di riferimento per giungere a interpretazioni aderenti allo scopo, vale a dire l'incremento (reale e non formale) della tutela delle vittime;
- l'opportunità di evitare un esame delle nuove norme troppo dettagliato, così come di predisporre linee guida troppo specifiche. La casistica sarà risolta sulla base dei principi esposti consentendo successive integrazioni di questo documento;
- la necessità di successiva specificazione e aggiornamento, procedendosi all'emanazione di *prime* linee guida che dovranno essere riviste, anche all'esito della concreta esperienza e delle applicazioni, orientamenti e interpretazioni;
- la consapevolezza che queste linee guida costituiscono solo il momento iniziale dell'attuazione della l. 69/2019 che, per la radicalità degli interventi, impone una formazione specifica di tutti gli operatori del settore, a partire dalla polizia giudiziaria quotidianamente impegnata sul territorio che, come si vedrà oltre, presenta una diffusa criminalità anche in questo specifico ambito. Criminalità che si sta facendo emergere, come risulta dal raddoppio delle notizie di reato di violenza domestica e di genere nell'ultimo biennio, proprio grazie alla specifica attenzione dedicata a questo settore dalla Procura di Tivoli e, di conseguenza, dalla polizia giudiziaria in attuazione delle direttive impartite.

Nel prosieguo, si procederà all'esame delle disposizioni della l. n. 69/2019, seguendo, per quanto possibile, il medesimo ordine, tendenzialmente in due fasi:

- 1) offrendo una prima lettura della *nuova disciplina*;

¹ Consultabile sul sito della Procura, Sezione Contrasto alla violenza di genere, direttive alla polizia giudiziaria, alla pagina http://www.procura.tivoli.giustizia.it/contrasto_violenza_doc.aspx?id_gruppo=448.

² Si legge, al par. 2.2,

“Si premette che la presente direttiva:

- ...è stata redatta tenendo anche conto del disegno di legge attualmente all'esame del Parlamento (A. 1455), approvato dalla Camera a larghissima maggioranza, perciò tale da esprimere una linea di tendenza del legislatore diretta a incrementare gli strumenti di tutela per le vittime dei reati in esame.



2) procedendo:

- all'adozione delle *linee guida* che, per ragioni di trasparenza e conoscibilità, sono inserite nel sito web della Procura (al pari di quelle già emanate)³;
- all'individuazione delle disposizioni da impartire alla polizia giudiziaria, che consisteranno, sostanzialmente, nella conferma della *direttiva* già emanata (la n. 2/2019) http://www.procura.tivoli.giustizia.it/direttive_pg.aspx⁴.

Appare opportuno, infatti, procedere a una più ampia revisione della direttiva all'esito di un primissimo periodo di applicazione, attraverso un adeguato confronto con la polizia giudiziaria che si prevede per i primi giorni di settembre;

- all'adozione degli opportuni interventi sull'*organizzazione dell'Ufficio*, al momento contenuti nelle presenti linee guida, per poi essere riportati nel progetto organizzativo dell'Ufficio e nei diversi documenti adottati⁵.

Va anche precisato che l'attuazione della l. 69/2019 è facilitata dai provvedimenti da tempo adottati in questo settore, in un più ampio progetto di riorganizzazione dell'Ufficio, in buona parte completato, diretto ad assicurare: la costante direzione della polizia giudiziaria da parte della Procura della Repubblica, anche attraverso l'emanazione di direttive discusse preventivamente con la stessa polizia giudiziaria e di cui si monitora l'attuazione, l'incremento della specializzazione dei magistrati con potenziamento del Gruppo di lavoro che tratta i reati di violenza domestica e di genere, l'alleggerimento del carico di lavoro dei magistrati attraverso la creazione di Uffici centralizzati, l'immediata trasmissione delle comunicazioni delle notizie di reato di maggior rilievo nel settore della violenza domestica e di genere, l'individuazione di criteri di priorità, condivisi col Tribunale, puntualmente adottati.

Infine, va dato atto delle riunioni tenute con i Magistrati del Gruppo Uno e col personale amministrativo interessato, da ultimo il 30 luglio 2019.

2. L'interpretazione da privilegiare, la *ratio* della legge n. 69/2019.

2.1. Le occasioni mancate (cenni).

L'attenzione del legislatore alla fase investigativa, con un'evidente accelerazione delle azioni della polizia giudiziaria e del pubblico ministero, non solo avviene a "costo zero", vale a dire a risorse invariate, ma non tiene conto di plurimi settori su cui si doveva intervenire e che non consentiranno di giungere a quella adeguata e immediata tutela della vittima, ovviamente nel rispetto delle garanzie dell'indagato:

- l'assoluta assenza del potenziamento delle strutture, come i Centri Antiviolenza e le Case Rifugio, essenziali per il realizzarsi delle "precondizioni" per la tutela della vittima dei reati di violenza domestica e di genere (in sintesi: consapevolezza del torto subito, acquisizione della autodeterminazione, sostegno economico, tutela immediata in luoghi protetti, ecc.);

³ Le linee guida adottate da questa Procura dal giugno 2016 sono consultabili sul sito della Procura della Repubblica di Tivoli alla pagina http://www.procura.tivoli.giustizia.it/documenti.aspx?id_gruppo=409.

⁴ Le direttive alla polizia giudiziaria adottate da questa Procura dal giugno 2016 sono consultabili sul sito della Procura della Repubblica di Tivoli alla pagina http://www.procura.tivoli.giustizia.it/direttive_pg.aspx.

⁵ Documenti riportati nell'apposita sezione del sito web della Procura, <http://www.procura.tivoli.giustizia.it/documenti.aspx>



- l'assoluta assenza del potenziamento delle strutture pubbliche, come i Servizi Sociali e i Consulenti delle Asl, altra "precondizione" per la creazione di una rete integrata di tutela;
- la non adeguata consapevolezza della necessità di assicurare una puntuale e mirata formazione della polizia giudiziaria (solo in parte coltivata dalla legge), che interviene in modo diffuso sul territorio nell'immediatezza dei fatti. E' necessario che i corsi, pur previsti dalla legge, siano obbligatori, svolti rapidamente, in modo capillare e da parte di soggetti di provata competenza nel settore della violenza di genere;
- la non adeguata consapevolezza della necessità di costituire Corpi di polizia giudiziaria specializzati, come avviene per altre forme di criminalità (criminalità organizzata, antidroga, polizia postale e ferroviaria, antisofisticazione etc.). Solo una polizia giudiziaria altamente specializzata, con articolazioni territoriali diffuse, in grado di dare immediato e adeguato supporto ai servizi di polizia giudiziaria, consentirà di affrontare un fenomeno criminale diffusissimo.

Attualmente esistono sezioni dedicate presso le Squadre Mobili della Questura e i Comandi Provinciali dei Carabinieri, ma presso i servizi di polizia giudiziaria del territorio è rimesso alla concreta organizzazione territoriale l'individuazione del personale addetto alla materia;

- la mancanza di interventi diretti ad affrontare il tema dell'accelerazione dei processi, oggi di estrema lunghezza, con le conseguenti ritrattazioni delle vittime che nascono dal tempo trascorso, dalla sfiducia verso la giustizia, dalle pressioni ambientali e familiari, dalla debolezza economica che non di rado le costringe a ritornare con colui che esercita violenza.

Altro tema, ma non di pertinenza del legislatore, è quello delle interpretazioni dirette a ridimensionare le dichiarazioni delle vittime a le innovazioni normative finalizzate a una maggior tutela della vittima (ad esempio in tema di limiti di ammissibilità dell'incidente probatorio - cfr. oltre – nonché di automatica ammissione al gratuito patrocinio).

2.2. Il quadro normativo, interno e internazionale.

Il legislatore nazionale è intervenuto più volte negli ultimi anni per assicurare una maggiore tutela alle vittime di reato e, in particolare, a *quelle di reati di violenza domestica e violenza di genere. Dopo le l. n. 66 del 1996 "Norme contro la violenza sessuale" e n. 38 del 2009, "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori"*:

- Legge 15 ottobre 2013, n. 119, *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province"*;
- Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, *"Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI"*
- Decreto Legislativo 15 dicembre 2015, n. 212, *"Attuazione della Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato"*;

La disciplina nazionale si inserisce in una articolata **normativa internazionale** di cui si possono richiamare solo i principali atti:



- Convenzione dell'ONU sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne (detta CEDAW), del 18 dicembre 1979, ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge 14 marzo 1985, n. 132;
- Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, firmata ad Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata dall'Italia con Legge 27 giugno 2013, n. 77;
- Direttiva 2012/29/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, attuata col citato Decreto Legislativo 15 dicembre 2015, n. 212.

Va richiamata la **sentenza della Corte europea del 2 marzo 2017 (Talpis c. Italia)**, con cui lo Stato italiano è stato condannato « [...] *non avendo agito prontamente in seguito a una denuncia di violenza domestica fatta dalla donna, le autorità italiane hanno privato la denuncia di qualsiasi effetto creando una situazione di impunità che ha contribuito al ripetersi di atti di violenza, che in fine hanno condotto al tentato omicidio della ricorrente e alla morte di suo figlio*».

2.3. I riferimenti giurisprudenziali sulla tutela della vittima, in particolare di violenza domestica e di genere.

La giurisprudenza (costituzionale e della Corte di cassazione), anche nel cassare provvedimenti dei giudici di merito, ha individuato i criteri per un'interpretazione conforme alla normativa internazionale, costituzionale e rispettosa del quadro normativo interno.

Le presenti linee guida non consentono di affrontare approfonditamente il tema, pur dovendo accennarsi al punto di arrivo ben espresso, ad esempio, dalla **Corte di Cassazione che - a Sezioni Unite - nella sentenza n. 10959 del 29/01/2016, Rv. 265893, ha ricostruito in modo chiaro e completo l'evoluzione della figura della vittima del processo penale, consentendo all'interprete di desumere dalle argomentazioni dei giudici di legittimità indicazioni chiare sui principi a tutela delle vittime nel processo penale, cui deve conformarsi l'interprete:**

«L'interesse per la tutela della vittima costituisce da epoca risalente tratto caratteristico dell'attività delle organizzazioni sovranazionali sia a carattere universale, come l'ONU, sia a carattere regionale, come il Consiglio d'Europa e l'Unione Europea, e gli strumenti in tali sedi elaborati svolgono un importante ruolo di sollecitazione e cogenza nei confronti dei legislatori nazionali tenuti a darvi attuazione. I testi normativi prodotti dall'Unione Europea in materia di tutela della vittima possono essere suddivisi in due categorie: da un lato quelli che si occupano della protezione della vittima in via generale e dall'altro lato quelli che riguardano la tutela delle vittime di specifici reati particolarmente lesivi dell'integrità fisica e morale delle persone e che colpiscono di frequente vittime vulnerabili. Tra i primi assume un posto di assoluta rilevanza la Direttiva 2012/29 UE in materia di diritti, assistenza e protezione della vittima di reato, che ha sostituito la decisione-quadro 2001/220 GAI, costituente uno strumento di unificazione legislativa valido per tutte le vittime di reato, dotato dell'efficacia vincolante tipica di questo strumento normativo. Ad essa è stata data recente attuazione nell'ordinamento interno con il d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212. Tra i testi incentrati su specifiche forme di criminalità e correlativamente su particolari tipologie di vittime, assumono particolare rilievo la Convenzione di Lanzarote del Consiglio d'Europa del 25 ottobre 2007, sulla protezione dei minori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali, e la Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa dell' 11 maggio 2011 sulla



prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, entrambe incentrate sulla esigenza di garantire partecipazione, assistenza, informazione e protezione a particolari categorie di vittime. Come è stato osservato, la Direttiva 2012/29/UE, con il suo pendant di provvedimenti-satellite (le Direttive sulla tratta di esseri umani, sulla violenza sessuale, sull'ordine di protezione penale, tra le altre) e di accordi internazionali (le Convenzioni di Lanzarote e Istanbul, in particolare), rappresenta un vero e proprio snodo per le politiche criminali, di matrice sostanziale e processuale, dei legislatori europei».

La Corte di cassazione, con la recentissima sentenza n. 34091/2019, depositata il 26 luglio 2019, accogliendo il ricorso presentato dalla Procura di Tivoli e le relative ragioni, nel dichiarare abnorme il provvedimento di rigetto del GIP dell'assunzione del richiesto incidente probatorio relativo a vittima minorenni di violenza sessuale, **ha delineato quale deve essere la guida per l'interprete nei reati di violenza domestica e di genere:** *“L'importanza della tutela delle persone offese, in particolare dei reati suscettibili di arrecare conseguenze gravissime sul piano psicologico come la violenza sessuale, è da tempo avvertita e le riflessioni condotte in base ad un attento esame della realtà e con il supporto delle acquisizioni scientifiche hanno indotto le organizzazioni internazionali e gli Stati a promuoverne ed implementarne i livelli di generale protezione anche all'interno del processo penale con l'adozione di atti normativi vincolanti per i paesi membri e con la stipula di apposite convenzioni internazionali”⁶.*

La sentenza precisa che: *“In tutti gli atti normativi internazionali evocati dalla decisione appena citata si afferma la necessità della tutela della persona offesa di reati come la violenza sessuale dalla vittimizzazione secondaria”⁷,* ed esplicita il quadro di riferimento che deve indurre l'interprete ad evitare la vittimizzazione secondaria che comporta un grave e ricorrente danno per le persone offese dai reati di violenza domestica e di genere. Vittimizzazione secondaria che plurime disposizioni tendono ad evitare, trattandosi di quel processo che porta il testimone persona offesa *«[...]a rivivere i sentimenti di paura,*

⁶ Il ricorso di questa Procura e la sentenza della Corte sono pubblicati sul sito della Procura nella sezione “Contrasto alla violenza di genere”, “Giurisprudenza”, “Incidente probatorio per abnormità” http://www.procura.tivoli.giustizia.it/contrasto_violenza_doc.aspx?id_gruppo=459.

⁷ Questi i testi citati dalla Corte:

“Solo per citare le più rilevanti disposizioni in materia, con particolare riguardo a quelle attuate con il disposto di cui all'art. 392, comma 1-bis, cod. proc. pen., si consideri:

- l'art. 18 Direttiva 2012/29/UE: «fatti salvi i diritti della difesa, gli Stati membri assicurano che sussistano misure per proteggere la vittima e i suoi familiari da vittimizzazione secondaria e ripetuta»; l'art. 20 della stessa Direttiva prevede che: «fatti salvi i diritti della difesa e nel rispetto della discrezionalità giudiziale, gli Stati membri provvedono a che durante le indagini penali: a) l'audizione della vittima si svolga senza indebito ritardo dopo la presentazione della denuncia relativa a un reato presso l'autorità competente; b) il numero delle audizioni della vittima sia limitato al minimo e le audizioni abbiano luogo solo se strettamente necessarie ai fini dell'indagine penale»;
- sempre al fine di evitare la reiterazione delle audizioni, l'art. 24 della Direttiva aggiunge che se la vittima è un minore, gli Stati membri provvedono affinché «nell'ambito delle indagini penali tutte le audizioni del minore vittima di reato possano essere oggetto di registrazione audiovisiva e tali registrazioni possano essere utilizzate come prova nei procedimenti penali»;
- sulla stessa linea, l'art. 35 della Convenzione di Lanzarote stabilisce, con riguardo alle audizioni processuali del minore vittima di sfruttamento o abusi sessuali, che ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie affinché «il numero di audizioni sia limitato al minimo e allo stretto necessario per lo svolgimento del procedimento penale» (comma 1, lett. e) e «le audizioni della vittima o, ove necessario, di un minore testimone dei fatti, possano essere oggetto di una registrazione audiovisiva, e che tale registrazione possa essere ammessa quale mezzo di prova nel procedimento penale, conformemente alle norme previste dal proprio diritto interno» (comma 2);
- l'art. 18 della Convenzione di Istanbul, tra gli obblighi generali a carico degli Stati pone quello di adottare «le necessarie misure legislative o di altro tipo per proteggere tutte le vittime da nuovi atti di violenza» (comma 1), «al fine di proteggere e sostenere le vittime e i testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione» (comma 2), accertandosi che le misure adottate «mirino ad evitare la vittimizzazione secondaria» (comma 3; v. anche art. 56, comma 1, lett. a)».



di ansia e di dolore provati al momento della commissione del fatto» (Corte cost., sent. 21/02-27/04/2018, n. 92)⁸.

2.4. Sintesi della l. n. 69 del 2019 e individuazione della sua ratio.

La legge n. 69 del 2019 si inserisce a pieno titolo nel ricordato quadro normativo e giurisprudenziale, come risulta dall'esame dei lavori preparatori e dalla relazione illustrativa al disegno di legge presentato dal Governo il 17 dicembre 2017, composto da soli 5 articoli, i cui articoli da 1 a 4 corrispondono esattamente alle disposizioni approvate (con la sola aggiunta, nel catalogo dei reati richiamati, degli artt. 583-quinques e 612-ter c.p., inseriti nel codice penale dalla stessa legge):

- Art. 1, Obbligo di riferire la notizia del reato;
- Art. 2, Assunzione di informazioni
- Art. 3 Atti diretti e atti delegati
- Art. 5 (art. 4 del disegno di legge) Formazione degli operatori di polizia.

Nel corso dei lavori parlamentari sono stati poi inseriti numerosi articoli che si pongono sulla medesima direttrice di maggior tutela della vittima:

- modifiche al codice penale, creando nuove fattispecie di reato (artt. 4, 7, 10, 12), modificando la disciplina della sospensione condizionale della pena (art. 6) e sulla procedibilità (art. art. 9, co. 4, lett. b), incrementando le pene per determinati reati (art. 9, co. 1, 2 e 3; art. 13), modificando la disciplina delle aggravanti e attenuanti (art. 11);
- modifiche al codice di procedura penale e alle relative disposizioni di attuazione, prevedendo la trasmissione di atti al giudice civile (art. 14), comunicazioni alla persona offesa (art. 15);
- modifiche all'ordinamento penitenziario, prevedendo corsi per gli autori di reati (art. 17)
- modifiche al d.lgs. 159/2011, cd. codice antimafia (art. 9, co. 4 e 5);
- inserendo disposizioni a favore degli orfani di crimini domestici (art. 8).

La *ratio* della legge è ben espressa nella relazione di accompagnamento al disegno di legge per cui: *“le [...] esigenze di completezza della tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, dunque, sono alla base degli interventi di modifica alle norme del codice di procedura penale.”*

In particolare, si legge nella relazione:

“Il disegno di legge recante "Modifiche al Codice di procedura penale: disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere" contiene interventi sul codice di procedura penale accomunati dall'esigenza di evitare che eventuali stasi, nell'acquisizione e nell'iscrizione delle notizie di reato o

⁸ Così prosegue la Corte: “1.1. La genesi della disposizione ed il progressivo ampliamento del suo campo di applicazione in ottemperanza ad obblighi pattizi assunti dallo Stato in convenzioni internazionali, ovvero discendenti dalla necessità di conformarsi all'ordinamento euro unitario, mostrano con evidenza come la *ratio* della previsione - che resta comunque ancorata anche ad esigenze investigative ed all'opportunità, in reati in cui la prova a carico è spesso principalmente fondata sulle dichiarazioni della persona offesa, di assumerne quanto prima la testimonianza nel contraddittorio delle parti, al fine di garantirne la genuinità rispetto a possibili fattori di condizionamento esterni, oltre che al semplice passare del tempo - abbia indubbiamente assunto una marcata impronta di protezione della vittima di reati di violenza domestica, di condotte persecutorie, di gravi forme di aggressione della personalità e libertà che coinvolgono la sfera sessuale. La vulnerabilità che di regola connota la persona offesa di tali reati - spesso, ma non sempre, minorenni - e, in ogni caso, la consapevolezza della sofferenza psicologica connessa alla reiterazione delle audizioni volte alla ricostruzione di fatti gravi subiti (anche da altri, nel caso di testimoni minorenni che non siano persone offese), propria di un sistema processuale fondato sulla rigida distinzione tra la fase delle indagini e quella del giudizio, hanno indotto il legislatore, nelle situazioni descritte dall'art. 392, comma 1-bis, cod. pen., a derogare al principio secondo cui la prova si forma in dibattimento, nel contraddittorio delle parti ed avanti al giudice chiamato ad assumere la decisione.



nello svolgimento delle indagini preliminari, possano pregiudicare la tempestività di interventi, cautelari o di prevenzione, a tutela della vittima dei reati di maltrattamenti, violenza sessuale, atti persecutori e di lesioni aggravate in quanto commesse in contesti familiari o nell'ambito di relazioni di convivenza”.

Gli obiettivi sono quelli di garantire l'immediata instaurazione e progressione del procedimento penale al fine di pervenire, ove necessario, nel più breve tempo possibile all'adozione di provvedimenti *"protettivi o di non avvicinamento"* e quello di impedire che ingiustificabili stati procedimentali possano porre, ulteriormente, in pericolo la vita e l'incolumità fisica delle vittime di violenza domestica e di genere.

Al fine di predisporre un'adeguata tutela alle vittime dei reati in argomento e di dare attuazione alla direttiva 2012/29/UE, già il d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212 è intervenuto sulle modalità di assunzione delle persone in condizioni di particolare vulnerabilità (concetto di cui il legislatore ha fornito la nozione all'articolo 90-*quater* c.p.p.) nel caso in cui il pubblico ministero ritenga utile o necessario, ai fini di indagine, l'audizione medesima. Con l'intervento normativo si intendono evitare vuoti di tutela e garantire alla persona offesa dai reati sopraindicati, indipendentemente dalla riconducibilità alla nozione di cui all'articolo 90-*quater* c.p.p., di essere sentita nel più breve tempo, con dichiarazioni che rappresenteranno il fulcro centrale del procedimento e elemento di valutazione imprescindibile per l'autorità giudiziaria chiamata, tra l'altro, ad attivare eventuali strumenti cautelari, ove non ostino primarie esigenze investigative o di tutela della medesima vittima.

Le predette esigenze di completezza della tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, dunque, sono alla base degli interventi adottati.

2.5. La linea interpretativa proposta.

E' possibile ora, alla luce della *ratio* della legge n. 69 del 2019, della normativa convenzionale e interna, e della consolidata interpretazione del giudice di legittimità, individuare i criteri interpretativi che devono guidare questa Procura della Repubblica nell'esame delle disposizioni più controverse. Coordinate interpretative cui, in realtà, si è da tempo conformata questa Procura come si vedrà a breve:

- a) assicurare la maggior e quanto più rapida tutela possibile alle vittime di reato, con particolare attenzione, per ciò che rileva in questa sede, alle vittime di violenza domestica e di violenza di genere;
- b) evitare rigorosamente la vittimizzazione secondaria;
- c) assicurare una tutela effettiva, compatibilmente con le risorse disponibili.

Onere del pubblico ministero era ed è quello di adottare tutte le iniziative possibili per dare tutela effettiva e tempestiva alle vittime di reato, non limitandosi a indicazioni di carattere formale.

L'esperienza di questi anni maturata dalla Procura insegna:

- a) che le scelte organizzativa e le direttive adottate richiedono puntuali applicazioni, non sempre agevoli, dovendosi monitorare costantemente la loro attuazione;
- b) che le scelte adottate devono essere compatibili con le risorse presenti, fermo restando che il Dirigente dell'Ufficio deve assicurare adeguate risorse al Gruppo che si occupa dei reati in esame;



- c) che l'azione della Procura e della polizia giudiziaria deve essere diretta a una tutela effettiva delle vittime, ovviamente nel rispetto delle garanzie dell'indagato, nella consapevolezza che si può offrire il massimo dell'impegno, ma che alcuni accadimenti non sono prevedibili. Occorre un'organizzazione e una professionalità diretta a selezionare i casi che richiedono l'intervento a tutela, anche ad *horas*, da quelli che necessitano di particolari approfondimenti.

Non si ignora la difficoltà attuativa della legge in esame, pur se si ritiene che un'interpretazione conforme ai criteri indicati (su cui era attestata questa Procura) consentirà di tentare di tutelare la persona offesa.

D'altra parte, non si può non osservare che i ripetuti interventi del legislatore in questo settore - da ultimo con disposizioni che sembrano volere imporre al pubblico ministero e alla polizia giudiziaria interventi immediati - seguono, evidentemente, a prassi applicative diverse sul territorio con casi in cui può non essersi prestata particolare attenzione alla celerità nella trattazione di questi reati.

D'altra parte, l'impegno della sola Procura (e della polizia giudiziaria) non è sufficiente. Le sentenze della Corte di Cassazione evidenziano, ancora, l'esistenza di valutazioni di merito "caute" nella valutazione degli elementi acquisiti e delle esigenze cautelari, oltre che dirette alla non piena applicazione degli istituti volti ad evitare la vittimizzazione secondaria (cfr. sen. 34091/2019 citata), scontando questa materia, più di altre, l'approccio con cui si pone l'operatore del diritto.

E' evidente che se il PM procede tempestivamente e richiede l'applicazione della misura cautelare, ma questa viene rigettata, la tutela non può essere assicurata. D'altra parte, se il PM ritiene che il provvedimento del Giudice sia viziato può (e deve) proporre le previste impugnative. In tal senso procede questa Procura, ad esempio avendo proposto ricorso per Cassazione per abnormità del rigetto della richiesta di incidente probatorio e proponendo appello in molti casi in cui viene rigettata la richiesta di misura cautelare; appelli accolti dal Tribunale del riesame nella misura dell'80%, molti già divenuti definitivi ed eseguiti⁹.

Non si ignora, infine, che in questa materia è necessaria una specifica attività di informazione e formazione. E' stato sottolineato, in più sedi, che la professionalità degli operatori in questo settore richiede una preparazione e una prospettiva culturale che superi pregiudizi e stereotipi che inquinano l'accertamento del fatto e, dunque, l'esito del procedimento. Si pensi alla convinzione che si tratta di *liti in famiglia*, che occorre *mettere pace*, che la denuncia della donna è *strumentale* o *falsa*, che la denuncia è poco credibile perché presentata a distanza di tempo dal fatto, ecc.

3. La Violenza domestica e di genere, caratteristiche e dati.

3.1. La violenza domestica e di genere.

La nozione della violenza domestica e di genere richiede un esame ampio e complesso che tenga conto sia della conoscenza del fenomeno, sia delle fonti nazionali e sovranazionali che si sono preoccupate di esaminarla.

⁹ A breve saranno inseriti nel sito della Procura (sezione "Contrasto alla violenza di genere", "Giurisprudenza", "Misure cautelari") le sintesi delle richieste, dei rigetti e delle decisioni del tribunale del riesame e della Corte di Cassazione.



E' utile riportare la premessa della relazione approvata il 6 febbraio 2018 dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere istituita con deliberazione del Senato della Repubblica del 18 gennaio 2017: *«Le ragioni che sono state poste alla base della proposta di istituzione della Commissione di inchiesta attecchivano innanzitutto ai dati dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS). Infatti, secondo quelli risalenti al 2002, la prima causa di uccisione nel mondo delle donne tra i 16 e i 44 anni è l'omicidio da parte di persone conosciute, in particolare da parte di partner ed ex partner. Secondo, poi il rapporto dell'OMS del 2013 (141 ricerche effettuate in 81 Paesi), la violenza contro le donne costituisce una questione strutturale globale: il 35 per cento delle donne subisce nel corso della vita qualche forma di violenza. È stato quindi evidenziato che tali fenomeni criminali colpiscono le donne in maniera specifica nell'ambito familiare, spesso con motivazioni che poggiano su una cultura discriminatoria, che viene definita patriarcale, e attraversa tutti i Paesi del mondo. Si è rilevato, inoltre come nell'ambito del diritto umanitario internazionale, i diritti delle donne sono affermati da numerose Convenzioni dell'ONU e Carte regionali (la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna – CEDAW -, ratificata dall'Italia ai sensi della legge 14 marzo 1985, n. 132 e la Convenzione interamericana sulla prevenzione, punizione e sradicamento della violenza contro le donne di Belem do Para', la Convenzione di Istanbul - Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77 e il Protocollo di Maputo aggiuntivo alla Carta africana sui diritti dell'uomo e dei popoli). La Conferenza mondiale dell'ONU sulle donne di Pechino ha poi sancito ufficialmente che i diritti delle donne sono diritti umani e che la violenza di genere costituisce una violazione dei diritti fondamentali delle donne. Ne consegue pertanto, per gli Stati, l'obbligazione di garantire alle donne una vita libera da ogni forma di violenza. In questo quadro si è ritenuto, quindi, che anche per l'Italia fosse necessario verificare la propria capacità di esercitare in maniera adeguata la dovuta diligenza nella prevenzione e nel contrasto alla violenza maschile sulle donne seguendo gli standard internazionali».*

Secondo la Convenzione di Istanbul:

- *«con l'espressione "violenza nei confronti delle donne" si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata»;*
- *«l'espressione "violenza domestica" designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivide o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima»*

La nozione di «**violenza domestica**», è offerta dall'art. 3, co. 1, d.l. 93/2013, conv. dalla l. 113/2013, sulla scia di quanto previsto dalla Convenzione di Istanbul : «Ai fini del presente articolo si intendono per violenza domestica uno o più atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivide o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima».

3.2. La differenza tra violenza (domestica e di genere) e conflittualità.



Ancora oggi non sempre è chiara la differenza tra violenza e conflittualità (o lite in famiglia), termine quest'ultimo non di rado richiamato in modo non corretto. Una conclusione coerente con la normativa è riassunta in documenti Ufficiali¹⁰:

“La conflittualità presuppone sempre una situazione interpersonale basata su posizioni di forza (economica, sociale, relazionale, culturale) simmetriche. L'assenza di simmetria determina uno squilibrio di relazione e quindi, in presenza di violenza, non si può parlare di conflitto.

E' fondamentale, quindi, non confondere “il conflitto” con l'azione/reazione personale anche giudiziaria della parte che rivendica reazione e tutela giudiziaria che si trovi in una situazione di squilibrio”¹¹.

3.3. I dati.

Il fenomeno della violenza di genere¹² (violenza fisica, sessuale, verbale, psicologica, economica e morale nei confronti delle donne) è di dimensioni allarmanti, sia per il numero delle vittime, sia per l'elevatissima percentuale dei casi non denunciati.

Analizzando i “risultati del monitoraggio sul tema della violenza di genere”, ad opera del Consiglio Superiore della Magistratura (del 12-13 aprile 2018), è emerso come, nel periodo che va dal 1/7/2016 al 30/6/2017, siano aumentati i procedimenti relativi ai reati di cui agli artt. 582, aggravato ai sensi dell'art. 576, n. 5 e 5.1 e 577, comma 2, 612 cpv., 574 e 574 bis c.p., nonché i reati di cui all'art. 570 c.p., soprattutto nei casi in cui sia contestato nella forma aggravata di cui al comma 2, n. 2 c.p. e quelli previsti dall'art. 388, comma 2, nei quali la parte offesa è di sesso femminile.

La violenza di genere è un fenomeno che coinvolge non solo donne italiane, ma anche straniere. Le donne straniere hanno subito violenza fisica o sessuale in misura simile alle italiane nel corso della vita (31,3% e 31,5%). La violenza fisica è più frequente fra le straniere (25,7% contro 19,6%), mentre quella sessuale più tra le italiane (21,5% contro 16,2%). Le donne straniere, contrariamente alle italiane, subiscono soprattutto violenze fisiche o sessuali da partner o ex partner (20,4% contro 12,9%) e meno

¹⁰ *Proposte di coordinamento e buone prassi tra gli uffici – report dei gruppi di lavoro - Scandicci 13 – 15 maggio 2019* Il documento è reperibile sul sito della Scuola Superiore della Magistratura e su sito della Procura di Tivoli, Contrasto alla Violenza di genere, Documentazione, http://www.procura.tivoli.giustizia.it/contrasto_violenza_doc.aspx?id_gruppo=460.

¹¹ Prosegue il documento:

“Sicché deve essere chiaro che: nella conflittualità familiare (c.d. liti in famiglia) le parti sono su posizioni paritarie, mentre nella violenza familiare (violenza domestica) c'è la sopraffazione di una parte sull'altra, che può essere evidenziata da comportamenti sintomatici della violenza che vanno interpretati, ed in particolare tra i più comuni, sono emersi i seguenti indici rivelatori:

- isolamento del partner dal suo mondo sociale (familiari amici);
- gelosia eccessiva;
- denigrazione e svilimento della donna nelle scelte familiari;
- gestione tirannica delle risorse economiche;
- ludopatia;
- alcool dipendenza e tossicodipendenza;
- non responsabilizzazione rispetto alla famiglia, non collaborazione all'interno della famiglia;
- rifiuto alla richiesta di separazione;
- la persona offesa non si presenta a rendere dichiarazioni anche se citata;
- valutazione della cronologia degli episodi riferiti.”

¹² La risposta alla violenza contro le donne per motivi di genere (*gender-based violence*), come fenomeno basato sulla tradizionale sottomissione delle donne agli uomini e sull'esistenza di ostacoli all'esercizio dei loro diritti, che si risolvono in meccanismi per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini, trova la sua definizione nell'art.3 della Convenzione di Istanbul. Infatti, l'espressione ‘violenza contro le donne basata sul genere’ è da intendersi come “una violazione di diritti umani o una forma di discriminazione nei confronti delle donne comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocino o rischino di provocare danni o sofferenze di carattere fisico, sessuale, psicologico o economico, inclusi i casi di minacce di simili condotte, coercizione o privazione arbitraria della libertà, occorsi nella sfera pubblica o nella sfera privata”, l'art. 3, lett. c, recita “con il termine genere ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini”.



da altri uomini (18,2% contro 25,3%). Le donne straniere che hanno subito violenza da un ex partner sono il 27,9%, ma per il 46,6% di queste, la relazione è finita prima dell'arrivo in Italia¹³.

La percentuale di donne che denuncia questi reati è stimata in meno del 10%.

4. L'azione della Procura di Tivoli nel contrasto alla violenza domestica e di genere. I dati.

4.1. L'azione della Procura di Tivoli nel contrasto alla violenza domestica e di genere.

L'adozione delle presenti linee guida si inserisce nell'azione complessiva di questa Procura di contrasto dei reati di violenza di genere.

L'impegno della Procura è stato esposto, in modo diffuso, nelle relazioni¹⁴: a) inviata al Sig. Procuratore Generale di Roma per l'inaugurazione nell'anno giudiziario 2019, b) depositata ai rappresentanti del Grevio - nel corso dell'audizione del 15 marzo 2019 - nella verifica da parte dell'Italia dell'attuazione della Convenzioni di Istanbul, c) inviata al Ministero della Giustizia il 1° aprile 2019

Si riportano in nota le plurime azioni in atto¹⁵.

¹³ Indice Istat sulla Sicurezza dei cittadini, dal 2006 al 2016.

¹⁴ Le relazioni sono reperibili sul sito della Procura, sezione „contrasto alla violenza di genere“, alla pagina http://www.procura.tivoli.giustizia.it/contrasto_violenza_doc.aspx

¹⁵ Queste la sintesi delle azioni in atto:

- 1) Coinvolgimento e sensibilizzazione dei diversi soggetti che operano in questo settore.
Si menziona il protocollo del 29 novembre 2016, firmato con Asl Roma 5, Ordine degli Psicologi del Lazio, Consiglio dell'ordine degli Avvocati e Camera penale di Tivoli *per la realizzazione di un sistema integrato di protezione delle vittime di reato, in condizione di particolare vulnerabilità e di violenza di genere*.
E' stata realizzata la quasi totalità degli interventi previsti dal protocollo.
- 2) Avvio e operatività del tavolo interistituzionale.
In esecuzione del citato protocollo è stato avviato, e si riunisce periodicamente, il tavolo interistituzionale di cui fanno parte Procura, Asl, Camera penale, Ordine degli Avvocati, Ordine degli Psicologi, Comuni, Associazioni, polizia giudiziaria.
- 3) Sportello dedicato alle vittime.
Sono stati dedicati locali allo "Spazio Ascolto vittime" presso la Procura della Repubblica, ove sono presenti per tre giorni alla settimana psicologhe volontarie, con reperibilità di personale delle sezioni di polizia giudiziaria della Procura (se è necessario raccogliere la denuncia) e avvocate dell'Ordine e della Camera penale (per i primi consigli legali, pur se non potranno, poi, assumere la difesa), con contatti col personale dei Servizi sociali e della ASL.
- 4) Informazioni alle vittime, l'Avviso ex art. 90-bis c.p.p.
È stato predisposto uno specifico Avviso della Persona Offesa ex 90-bis c.p.p. comprensibile e leggibile perché redatto in linguaggio chiaro e di immediata percezione grazie all'ausilio della linguista Prof. E. Piemontese dell'Università La Sapienza di Roma.
Il 15 aprile 2019 è stata diffusa la nuova versione: una guida per informare le donne vittime di reati di violenza di genere redatta con la collaborazione della Regione Lazio/ASL Roma 5 e di Differenza Donna Ong (una delle più importanti associazioni che gestisce centri antiviolenza in Italia).
L'avviso sarà a breve tradotto nelle principali lingue straniere utilizzate nel circondario.
- 5) Istituzione di sportelli antiviolenza (e case-famiglia); il ruolo delle associazioni.
Si è intrapreso un percorso che ha consentito l'apertura di sportelli antiviolenza nel circondario (Tivoli e Guidonia), in precedenza assenti nonostante la vastità del territorio e la presenza di 500.000 abitanti.
- 6) L'importanza della formazione.
Sono stati avviati corsi specifici per la polizia giudiziaria.
- 7) La conoscenza del fenomeno: lo studio dei dati da parte dell'Università.
È stato avviato, con l'Università di Torino, Dipartimento di psicologia, un progetto diretto a conoscere i luoghi di commissione dei reati di violenza di genere, comparandoli con altri fenomeni criminali.
- 8) Codice Rosa presso gli Ospedali del circondario.
È stato avviato un progetto con la Asl Roma 5 e Differenza Donna per rendere più efficace il Codice Rosa presso l'Ospedale di Tivoli e per realizzarlo anche negli altri quattro ospedali del circondario.
- 9) Potenziamento del Gruppo di lavoro sui reati di violenza sessuale, violenza di genere e ai danni dei minori.
È stato potenziato il Gruppo di lavoro sui reati sessuali, di violenza di genere e ai danni dei minori, composto da 4 magistrati (su otto), che tratta esclusivamente questa materia (oltre che la cd. materia generica in via residuale).
- 10) Sala audizione protetta.
È operativa, dal novembre 2016, una sala dedicata all'ascolto protetto delle vittime, dotata di adeguati strumenti tecnologici tali da evitare ogni contatto visivo che non sia con il CT nominato e la vittima.
- 11) Audizione delle persone offese.



Da tali documenti risulta la necessità di un'azione integrata per assicurare l'effettivo svolgimento dei compiti attribuiti alla Procura della Repubblica, dalla ricezione della notizia di reato (e ancora prima per farla emergere), alla cessazione dell'esecuzione della pena.

I documenti che attestano l'azione della Procura di Tivoli sono reperibili nell'apposita sezione del sito web della Procura denominato *Contrasto alla violenza di genere*¹⁶.

Possono sottolinearsi solo alcuni di questi interventi:

- potenziamento del Gruppo di lavoro specializzato, composta da 4 magistrati (su 8) che trattano la materia unitamente, come tutti gli altri magistrati, ai reati non assegnati a Gruppi di Lavoro;
- modifica del nome del Gruppo di lavoro per ragioni di carattere giuridico-culturale. Si legge nel progetto organizzativo: "Si è deciso di modificare il nome del presente gruppo sostituendo quello originario, usualmente utilizzato con la dizione sintetica "reati contro le fasce deboli", in quanto rischia di includere le donne tra i soggetti c.d. deboli, perpetuando uno stereotipo culturale, quello che ha distinto nel linguaggio comune il sesso forte/uomo dal sesso debole/donna, che va tenuto distante dal fenomeno criminale della violenza di genere perpetuata nei confronti delle donne in quanto tali e non perché "deboli". Invero, la violenza contro le donne, che ha una dimensione planetaria e generalizzata, tanto da avere condotto all'adozione della convenzione di Istanbul, viene consumata nei confronti di tutti i tipi di donne, a prescindere dall'essere le stesse individualmente fragili o meno, proprio per l'appartenenza al genere femminile. È dunque una scelta culturale quella volta ad eliminare il termine "fasce deboli", trattandosi di qualificazione risalente che non trova alcun riscontro in testi di legge, ove si parla ad altri fini di vittime vulnerabili;

Sono state adottate tutte le iniziative per assicurare l'audizione delle persone offese da parte di operatori specializzati. Mensilmente è predisposto un apposito turno di reperibilità.

12) Priorità assoluta nelle indagini.

I PM trattano con assoluta priorità i procedimenti in cui può esservi pericolo per la persona offesa e richiedono, se necessario, anche in tempi rapidissimi le misure cautelari a protezione delle vittime.

I Gip provvedono con estrema tempestività, se necessario lo stesso giorno della richiesta.

Le misure cautelari personali sono *monitorate* anche dal Procuratore, attraverso un apposito registro in cui si annotano (dal gennaio 2019) i provvedimenti di modifica e le decisioni del Tribunale del riesame.

13) Direttiva alla polizia giudiziaria n. 2/2017, pubblicata su numerosi siti.

14) Incremento della polizia giudiziaria specializzata.

D'intesa col Comandante del Gruppo Carabinieri Frascati per le 12 stazioni dipendenti dalla Compagnia di Tivoli sono stati individuati 5 marescialli che si occuperanno della trattazione delle indagini di questi reati, previa formazione, e da cui dipenderanno altri militari.

All'esito della sperimentazione, questa modalità sarà estesa alle altre Compagnie Carabinieri del territorio.

15) Priorità al dibattimento, evitare la scadenza delle misure cautelari.

I procedimenti per violenza sessuale, maltrattamenti e stalking sono in fascia A (priorità assoluta).

16) Nuovi strumenti di tutela per le vittime di questi reati.

La Procura di Tivoli ha proposto, prima in Italia, nuovi strumenti di tutela della donna vittima di gravi delitti applicando le misure di prevenzione ancora prima delle modifiche introdotte dalla l. 161/2017. Il provvedimento è stato pubblicato su riviste giuridiche e replicato in diverse Procure.

17) Monitoraggio dei detenuti *scarcerandi* per questi reati e interventi preventivi a tutela delle vittime.

E' stato avviato, dal gennaio 2019, un nuovo progetto per tentare di evitare la recidiva del reato da parte dei detenuti per reati di violenza di genere scarcerati all'esito dell'espiazione della pena. In particolare, sono acquisiti periodicamente i dati relativi alle persone detenute in carcere o con misura alternativa alla detenzione per i delitti di cui agli artt. 572, 609-bis, 612-bis c.p., per i quali la liberazione è prevista nei successivi cinque mesi.

18) Incremento dei rapporti con il Tribunale di Tivoli, settore civile.

Si sta incrementando il ruolo del PM nei processi civili di separazione, divorzio, affidamento dei figli.

Sono state adottate *Linee guida operative aventi ad oggetto competenze e ruolo del pubblico ministero nei rapporti col tribunale civile in presenza di reati di violenza domestica (artt. 69 e 70 c.p.c.)*, pubblicate su numerosi siti.

¹⁶ Reperibile sul sito della Procura ovvero alla pagina http://www.procura.tivoli.giustizia.it/contrasto_violenza_doc.aspx.



- creazione di locali dedicati allo **“Spazio Ascolto vittime”** presso la Procura della Repubblica, ove sono presenti per tre giorni alla settimana psicologhe volontarie, con reperibilità di personale delle sezioni di polizia giudiziaria della Procura (se è necessario raccogliere la denuncia) e avvocate dell’Ordine e della Camera penale (per i primi consigli legali, pur se non potranno, poi, assumere la difesa), con contatti col personale dei Servizi sociali e della ASL.
- Conseguenza di tutto questo è stato il raddoppio delle notizie di reato nell’ultimo biennio.

4.2 I dati.

I dati disponibili dimostrano il *peso specifico* di questa materia che ha imposto l’assegnazione del 50% dei magistrati al Gruppo Uno per tentare di assicurare una tutela effettiva della vittima (tutti i magistrati trattano una materia specializzata e i reati generici).

Nel territorio di competenza della Procura e del Tribunale di Tivoli, l’incidenza di questi delitti è estremamente elevata¹⁷. A titolo esemplificativo, da quando sono state avviate da questa Procura alcune iniziative (che hanno coinvolto anche la polizia giudiziaria) per fare emergere il fenomeno, sono esponenzialmente aumentate le notizie di reato di violenza di genere¹⁸:

- per atti persecutori (art. 612-bis c.p.), dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2019, proc. noti, del 48%; (da 206 a 307)
- per maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.), dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2019, proc. noti, , del 59%; (da 247 a 407);
- per violenza sessuale (art. 609-bis ss. c.p.), dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2019, proc. noti, , del 100%; (da 49 a 100)¹⁹.

Il *trend* è rappresentato dal grafico che segue.

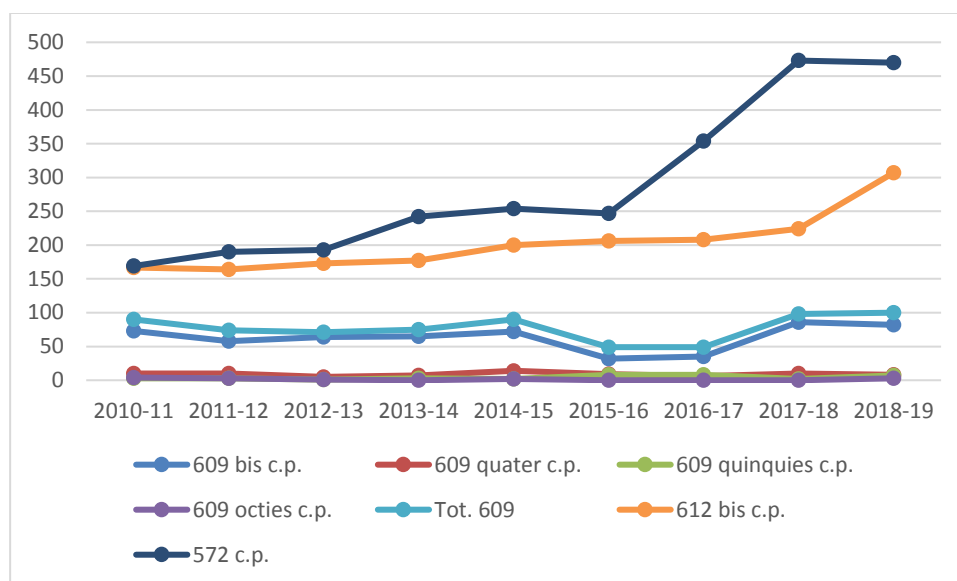
¹⁷ Procura della Repubblica di Tivoli, *Inaugurazione dell’anno giudiziario 2018*, pag. 16-20, reperibile sul sito web della Procura, http://www.procura.tivoli.giustizia.it/documenti.aspx?id_gruppo=434 Il dato sulle violenze sessuali non è risultato pienamente affidabile.

¹⁸ Procura della Repubblica di Tivoli, *Inaugurazione dell’anno giudiziario 2018*, pag. 17.

¹⁹ Questa la tabella:

NOTI

Titolo reato	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
609 bis c.p.	73	58	64	65	72	32	35	86	82
609 quater c.p.	10	10	5	7	14	9	6	10	8
609 quinquies c.p.	3	3	1	3	2	8	8	2	7
609 octies c.p.	4	3	1	0	2	0	0	0	3
612 bis c.p.	167	164	173	177	200	206	208	224	307
TOTALI	257	238	244	252	290	255	257	322	407
572 c.p.	169	190	193	242	254	247	354	473	470



Andamento dei delitti per i reati di cui agli artt. 572, 609 e 612 bis c.p.

L'incremento e la natura dei reati, col rischio per l'incolumità della persona offesa, hanno imposto di assegnare al 1° Gruppo di lavoro che si occupa di *reati sessuali, di violenza di genere e ai danni di minori* (senza riferimento alle cd. "fasce deboli"), oltre che della materia generica, 4 magistrati su 8.

Per questa tipologia di reati, che ha quasi sempre effetti devastanti sulla vittima, è insito il rischio che le violenze possano giungere a tragici epiloghi, in assenza di sostegno.

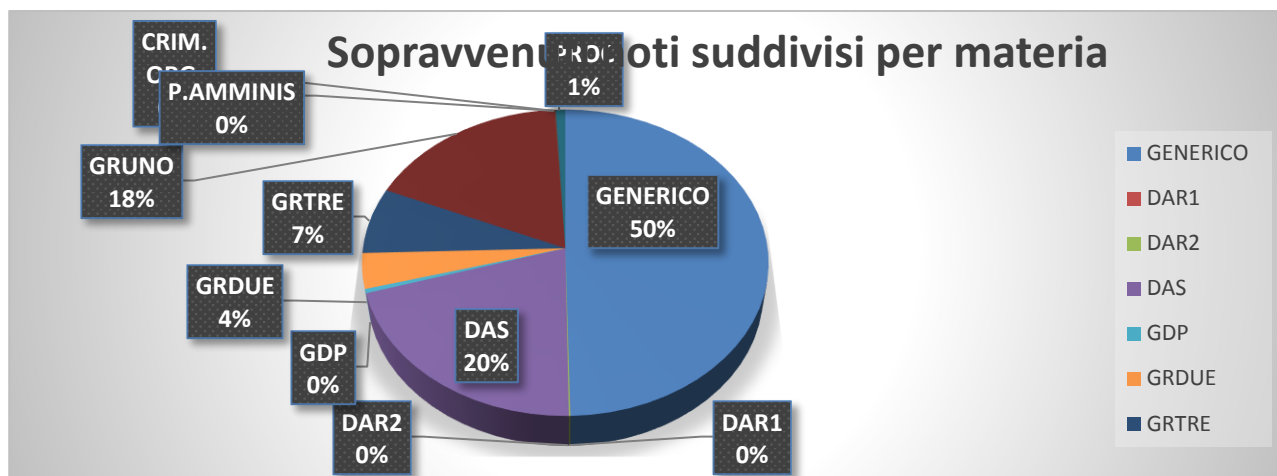
L'esperienza giudiziaria dimostra che un efficace e tempestivo contrasto a tale fenomeno delittuoso è possibile solo attraverso il coinvolgimento e la responsabilizzazione di tutti i soggetti che, in qualsiasi forma, partecipano all'attività preventiva e repressiva. Questa sinergia è necessaria per fornire piena tutela alle vittime in relazione al pericolo di reiterazione del reato, limitando il più possibile le eventuali conseguenze negative, sul piano emotivo e psicologico, delle indagini e dell'eventuale successivo processo.

Un'analisi dei reati di violenza domestica e di genere, assegnati al Gruppo Uno in relazione:

- ai reati specializzati assegnati al Gruppo Due (criminalità economica) e Tre (reati edilizi, ambientali, reati in materia di lavoro, DAS (definizione Affari semplici), DAR (Definizione Affari risalenti));
- alla tipologia di reati raggruppati per Fasce: A priorità assoluta, B priorità successiva, C reati restanti,

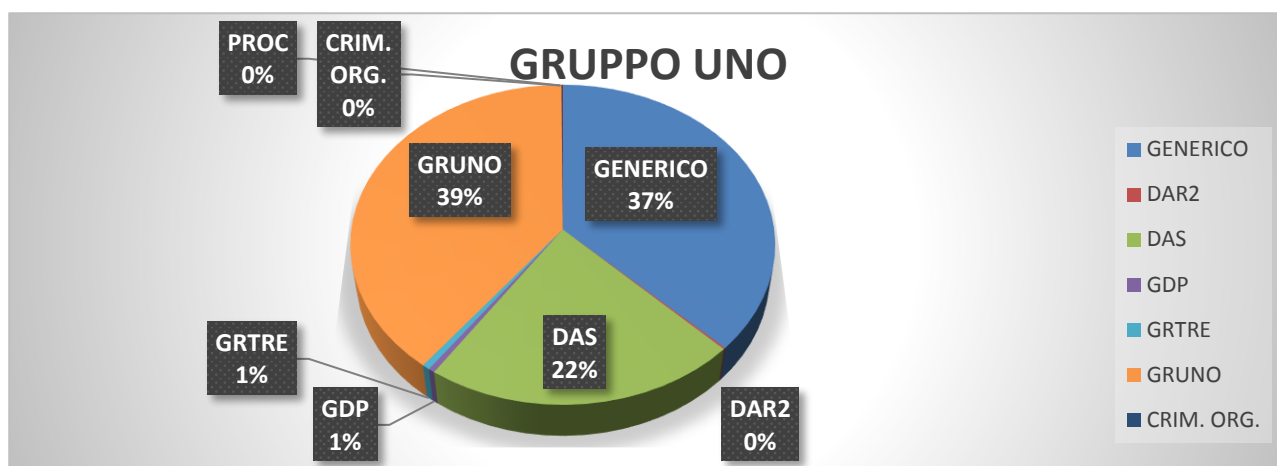
evidenzia "il peso" di questi reati che richiedono un tempestivo intervento del PM.

Si tratta del 18% delle sopravvenienze.

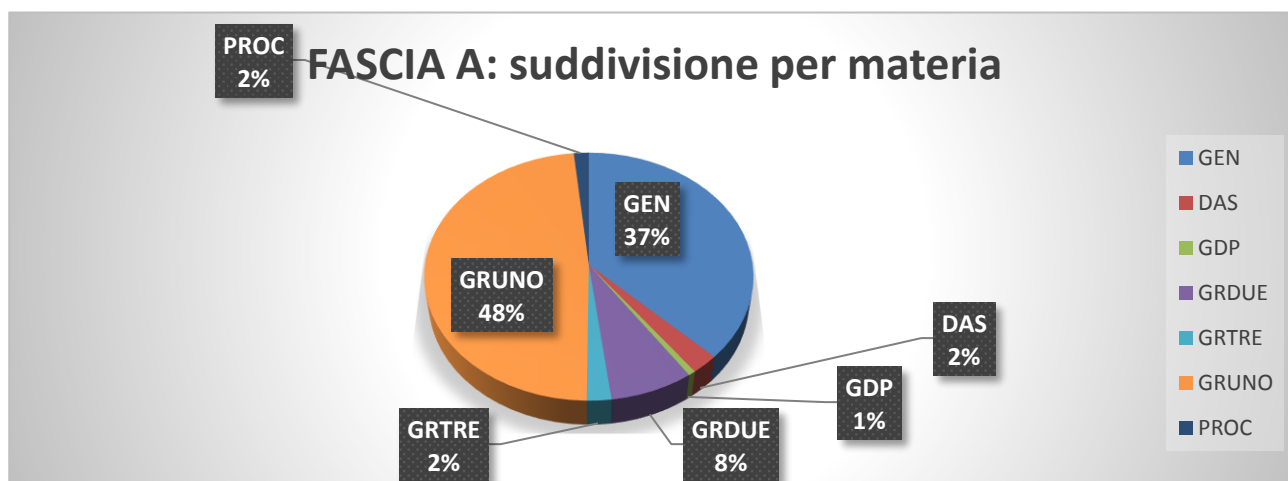


Di una percentuale molto alta nel rapporto tra Reati specializzati e generici assegnati ai tre Gruppi (il DAS è assegnato formalmente ai tre gruppi in modo paritario) .

Gruppo Uno 50% specializzati 50% generici



Tenuto conto che i reati di Fascia A (priorità assoluta) costituiscono il 17% del totale, la metà riguarda reati di violenza domestica e di genere





Infine, il 55% delle richieste di misure di custodia cautelare personale riguarda reati di violenza domestica e di genere (65% accoglimenti, anche con misura diversa da quella richiesta; percentuale che sale al 75% all'esito delle impugnative della Procura accolte dal riesame nella misura del 80 %).

5. La violenza domestica e di genere, secondo la l. 69/2019. Ambito di applicabilità della legge.

La violenza domestica o di genere viene ricondotta dalla legge 69 del 2019, nelle diverse disposizioni (artt. 1, 2, 3, 14; in altre disposizioni non viene richiamato, forse per un difetto di coordinamento, il nuovo artt. 612-ter c.p.), alle seguenti fattispecie:

- **maltrattamenti contro familiari e conviventi** (art. 572 c.p.);
- **violenza sessuale, aggravata e di gruppo** (artt. 609-bis, 609-ter e 609-octies c.p.);
- **atti sessuali con minorenne** (art. 609-quater c.p.);
- **corruzione di minorenne** (art. 609-quinquies c.p.);
- **atti persecutori** (art. 612-bis c.p.);
- **diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti** (art. 612-ter c.p.);
- **lesioni personali (art. 582 c.p.) e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies, c.p.) aggravate** ai sensi:
 - **dell'art. 576, primo comma, n. 2, c.p.**, vale dire
 - contro l'ascendente o il discendente,
 - quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1° e 4° dell'articolo 61,
 - o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi è premeditazione;
 - **dell'art. 576, primo comma, n. 5, c.p.**, vale a dire in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies;
 - **dell'art. 576, primo comma, n. 5.1, c.p.**, vale a dire dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis nei confronti della stessa persona offesa;
 - **dell'art. 577, primo comma n. 1, c.p.**, vale a dire se il fatto è commesso contro l'ascendente o il discendente *anche per effetto di adozione di minorenne* o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile *o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva*²⁰
 - **dell'art. 577, secondo comma, c.p.**, vale a dire se il fatto è commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, *la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate*, il fratello o la sorella, *l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile*, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta²¹.

La relazione di accompagnamento al disegno di legge, in precedenza citata, precisa *"Il disegno di legge recante [...] contiene interventi sul codice di procedura penale accomunati dall'esigenza di evitare che eventuali stasi,*

²⁰ In corsivo le modifiche apportate dall'art. 11 della l. 69/2019.

²¹ In corsivo le modifiche apportate dall'art. 11 della l. 69/2019.



nell'acquisizione e nell'iscrizione delle notizie di reato o nello svolgimento delle indagini preliminari, possano pregiudicare la tempestività di interventi, cautelari o di prevenzione, a tutela della vittima dei reati di maltrattamenti, violenza sessuale, atti persecutori e di lesioni aggravate in quanto commesse in contesti familiari o nell'ambito di relazioni di convivenza".

La legge si applica, ovviamente, anche ai reati sopra indicati in cui la vittima sia di genere maschile, tenendo conto che:

- le violenze sessuali, i maltrattamenti e le lesioni aggravate vedono come vittime le donne in misura quasi totalitaria (un'eccezione, ad esempio, è il maltrattamento ai danni di parenti della persona che fa uso di sostanze stupefacenti);
- il delitto di atti persecutori è commesso ai danni delle donne in misura assai preponderante (non rientra nell'ambito della direttiva lo *stalking* condominiale);

Pur se la lettera della legge fa riferimento a specifiche fattispecie di reato è evidente, che la *ratio* di assicurare adeguata tutela per reati commessi in contesti familiari o nell'ambito di relazioni di convivenza, comporta che più attenuata debba essere l'interpretazione in presenza di delitti rientranti nel citato catalogo ma non inquadrabili direttamente in contesti di violenza domestica o di genere. Ad esempio:

- *stalking* condominiale;
- lesioni aggravate dall'essere i soggetti fratelli o sorelle, ma non conviventi.

In tutti i riferimenti che si opereranno oltre, per reati di violenza domestica e di genere si intenderanno quelli su richiamati.

La legge introduce, inoltre, la nuova fattispecie di reato di "Costrizione o induzione al matrimonio" (art. 558-bis c.p.) che non è inserita espressamente tra quelle cui si applica la speciale disciplina che sarà dettagliatamente esaminata, pur se trattasi di reato riferibile a violenza di genere, come altri delitti collocabili in tale ambito (ad esempio, art. 583-bis, 570 e 570-bis c.p., ecc.) che sono, comunque, assegnati ai Magistrati del Gruppo Uno e che, perciò, sono trattati come reati di violenza di genere (impostazione delle indagini, celerità, ecc.).

Le modifiche da apportare ai documenti adottati dalla Procura a seguito dei reati indicati dalla l. 69/2019.

La definizione desunta dalla l. 69/2019 corrisponde, sostanzialmente, a quella offerta dalla Procura di Tivoli nella direttiva alla polizia giudiziaria n. 2/2019, redatta quando il disegno di legge cd Codice Rosso era stato approvato dalla Camera dei Deputati.

Non sono compresi, **e in tal senso va integrata la direttiva**, l'art. 609-ter c.p. (in realtà si tratta di aggravante), l'art. 612-ter c.p. introdotto dalla l. 69/2019, l'art. 582-quinques c.p. aggravato introdotto dalla medesima legge.

I reati indicati nella direttiva sono assegnati al Gruppo Uno. **Il progetto organizzativo è aggiornato inserendo le nuove disposizioni introdotte dalla l. 61/2019.**



6. L'entrata in vigore della legge n. 69/2019. L'efficacia e l'applicabilità di singole disposizioni.

6.1. L'entrata in vigore della legge n. 69/2019.

La legge n. 69 del 2019 è stata pubblicata sulla G.U. n. 173 del 25 luglio 2019 ed entra in vigore, dopo l'ordinaria *vacatio legis*, il 9 agosto 2019.

6.2. L'efficacia e l'applicabilità di singole disposizioni.

Quanto agli effetti delle nuove disposizioni sui procedimenti pendenti e sui fatti commessi alla data di entrata in vigore la legge non prevede un'espressa disciplina, pertanto si dovrà fare ricorso ai principi di carattere generale desunti dalle disposizioni e dalle elaborazioni giurisprudenziali: art. 2, comma 4 c.p., *tempus regit actum*, ecc.

Si esplicherà la data di "operatività" (ovvero di concreta applicazione) delle nuove disposizioni in considerazione delle ricadute sull'attività da svolgere.

7. L'esposizione delle modifiche normative e delle linee guida adottate.

Si procederà alla esposizione:

- nella Parte Seconda delle modifiche apportate al codice di procedura penale, trattandosi di quelle che incidono significativamente sull'attività e sull'organizzazione della Procura della Repubblica e della polizia giudiziaria;
- nella Parte Terza delle modifiche apportate al codice penale (e all'ordinamento penitenziario), oltre che delle diverse disposizioni di interesse.
- Nella Parte Quarta delle altre disposizioni: ordinamento penitenziario, codice antimafia, comunicazioni al Giudice civile.

Si avrà cura in ogni paragrafo di procedere all'esposizione in due diversi sotto paragrafi:

- il primo dedicato all'illustrazione della nuova disposizione.
- il secondo all'illustrazione delle linee guida adottate e dei relativi provvedimenti esecutivi.

Nelle note confluiranno:

- il testo delle norme in vigore dal 9 agosto 2019, evidenziando in *corsivo* le modifiche apportate dalla l. 69/2019;
- i numerosi riferimenti ai documenti già adottati dalla Procura in questa materia, tutti reperibili sul sito.

PARTE SECONDA LE MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE



8. Premessa, la direttiva alla polizia giudiziaria n. 2/2019 adottata dalla Procura della Repubblica.

Questa Procura, come ricordato, con la direttiva n. 2/2019 adottata il 29 aprile 2019, efficace dal 15 maggio 2019 (all'esito di un opportuno incontro con un nutrito numero di appartenenti alla polizia giudiziaria), ha fornito specifiche indicazioni, tenendo espressamente conto anche dell'art. 1 della legge (nell'identico testo all'epoca approvato dalla Camera dei Deputati) ²².

In sostanza, si è tentato di inserire in un documento l'esperienza dell'azione degli ultimi anni, dando precise indicazioni alla polizia giudiziaria, anche in vista dell'approvazione della legge in esame.

Nella Direttiva si è partiti da un dato: le indagini in materia di violenza di genere sono tra le più complesse, richiedono una specifica formazione, giuridica e culturale, da parte di tutti gli operatori per una corretta acquisizione degli elementi di prova, primo tra tutti il corretto ascolto della persona offesa del reato.

Qualsiasi errore od omissione in questa fase iniziale rischia di rendere l'indagine successiva superflua.

Questa la ragione per la quale la Direttiva richiamata ha previsto obbligatori e dettagliati passaggi che la polizia giudiziaria deve osservare a partire dall'intervento della "pattuglia".

Per rendere certo il loro rispetto sono stati redatti da questo Procuratore specifici moduli (Allegati alla direttiva e indicati con lettere dell'alfabeto a seconda del momento dell'indagine in cui vanno utilizzati), distribuiti a tutti gli operanti, che devono essere integralmente compilati e che descrivono punto per punto le specifiche attività da svolgere, le singole domande da rivolgere nei diversi momenti (dalla chiamata in centrale, alla presentazione della persona offesa presso gli uffici della polizia giudiziaria, all'intervento sul posto, ecc.) oltre che le condotte da adottare a tutela della vittima con specifica valutazione del rischio con predisposizione di uno schema di annotazione di servizio.

Si è proceduto all'aggiornamento della direttiva e dei relativi allegati con le poche modifiche derivanti dalla legge 69/2019. La versione aggiornata della direttiva viene trasmessa alla polizia giudiziaria con una premessa che sintetizza gli interventi della l. 69/2019 di interesse.

Gli allegati devono ritenersi parte integrante di queste linee guida, dettagliando le indicazioni operative. Per questa ragione si allegano alla presente direttiva.

9. Obbligo di riferire la notizia di reato (art. 1 l. 69/2019, modifica all'art. 347, co. 3, c.p.p.)

9.1. La nuova disposizione.

Come ricordato al par. 2.4, la l. 69/2019 nella parte iniziale riproduce nei primi 3 articoli esattamente il testo del disegno di legge governativo.

Per assicurare una maggior tutela della vittima di reati di violenza domestica e di genere si interviene, in primo luogo, sull'art. 347, co. 3, c.p.p., **equiparando i reati di violenza di genere e domestica a quelli previsti dall'art. 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6).**

La comunicazione della notizia di reato è data dalla polizia giudiziaria al pubblico ministero "immediatamente anche in forma orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2"²³.

²² http://www.procura.tivoli.giustizia.it/contrasto_violenza_doc.aspx?id_gruppo=448.

²³ Si riporta il testo dell'art. 347 del codice di procedura penale, con evidenziate in *corsivo* le modifiche apportate dalla legge 69/2019: «Art. 347 (Obbligo di riferire la notizia del reato).



E' noto che l'art. 347, co. 3, c.p.p. trova origine nell'esigenza di consentire l'immediato intervento del pubblico ministero in presenza di reati considerati dal legislatore di particolare allarme sociale e che necessitano di una tempestiva direzione delle indagini da parte del pubblico ministero a salvaguardia degli interessi tutelati dai delitti ivi elencati. Delitti più volte richiamati da numerose disposizioni per individuare una particolare e più rigorosa disciplina a conferma del particolare rilievo ad essi attribuiti (artt. 301, co. 2-bis, 303, 307, 335, co. 3, 405 co. 2, ecc. c.p.p.).

La scelta del legislatore, al di là degli effetti pratici, evidenzia la volontà di equipararli a reati che solitamente sono collegati alla criminalità organizzata e al terrorismo, indicando al pubblico ministero e alla polizia giudiziaria che trattasi di delitti da trattare con assoluta speditezza per gli interessi coinvolti, in particolare per consentire la tutela della vittima.

Con questa disposizione la polizia giudiziaria (così come il PM per quanto disposto con la modifica dell'art. 362 c.p.p. che sarà esaminata a breve) deve assegnare a questi servizi adeguate risorse così come avveniva per gli altri delitti indicati dall'art. 407 c.p.p. citati.

Non si tratta, con evidenza, di una norma programmatica ma immediatamente precettiva che deve essere fatta rispettare dalla linea gerarchica della polizia giudiziaria e, direttamente, dal Procuratore della Repubblica nella sua funzione di direzione della polizia giudiziaria.

A ben vedere la norma in esame appare una “disposizione chiave” del nuovo assetto normativo con cui il legislatore, attraverso una modifica normativa di natura processuale, indica un'univoca direzione che deve essere assunta dalla polizia giudiziaria (così come dal PM), dando specifica “priorità” alla trattazione di questi reati. In altre parole, le carenze di risorse, umane e materiali, potranno essere addotte solo se è impossibile soddisfare le esigenze relative ai delitti, tutti, indicati dalla norma in esame, venendo – in linea generale - in secondo piano gli altri reati.

L'indicazione legislativa, pur se non è stata coerente con la mancata previsione di corpi specializzati (cfr. Supra par. 2.1) nella trattazione di questi reati, appare di particolare rilievo anche per la collocazione sistematica, essendo contenuta nell'art. 1 della legge.

9.2. Le linee guida adottate e i provvedimenti esecutivi.

L'esigenza di celerità, che sta alla base della nuova disposizione, non può operare in modo indifferenziato, ma deve essere osservata in modo diverso a seconda delle fattispecie di reato oggetto

1. Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione.

2. Comunica, inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

2-bis. Qualora siano stati compiuti atti per i quali è prevista l'assistenza del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, la comunicazione della notizia di reato è trasmessa al più tardi entro quarantotto ore dal compimento dell'atto, salve le disposizioni di legge che prevedono termini particolari.

3. Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell'art. 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6) , *del presente codice, o di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice penale*, e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato è data immediatamente anche in forma orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2.

4. Con la comunicazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia».



di indagine, alla gravità del fatto risultante in concreto, all'opportunità di impiegare le risorse modulandole sulle necessità di tutela della persona offesa.

Rendere tutto urgente, con comunicazione orale, tradirebbe lo spirito della legge perché livellerebbe situazioni diverse senza offrire un'effettiva attenzione ai casi che lo richiedono; imporre la trasmissione senza indugio di qualunque notizia di reato relativa ai reati in esame non graduerebbe, come necessario, l'urgenza di provvedere.

D'altra parte, l'immediata comunicazione, orale o per iscritto, carente di quanto necessario al pubblico ministero per apprezzare la necessità o meno di tutelare la vittima significa adempiere solo in modo formale e burocratico alla lettera della legge, con possibile grave danno per la vittima.

Alla luce di quanto scritto si conferma la diversa tempistica specificata nella direttiva:

- a) immediata comunicazione al PM di turno per i delitti di violenza sessuale e per quelli che richiedono immediate direttive²⁴;
- b) immediato deposito della comunicazione della notizia di reato qualora la polizia giudiziaria ravvisi l'opportunità di adottare una misura cautelare, **con contestuale contatto della stessa polizia giudiziaria col PM assegnatario** al fine di esporre i fatti e le ragioni dell'urgenza²⁵;
- c) tempestivo deposito delle altre comunicazioni di notizie di reato contenenti l'esito di tutte le attività predeterminate nella direttiva adottata.

In ogni caso, è esplicitata l'urgenza cui è tenuta la polizia giudiziaria per assicurare la tutela della vittima, ferma restando l'opportunità, qualora non vi sia pericolo, di procedere a indagini mirate in tempi assai brevi²⁶.

Questi primi mesi di attuazione della direttiva, la cui adozione è stata preceduta da riunioni preparatorie con la polizia giudiziaria, hanno consentito la verifica sulla sua esatta esecuzione. Sia i

²⁴ 4.1. *Specifici adempimenti nel caso di denuncia/querela di violenza di genere.*

Qualora la polizia giudiziaria acquisisca una notizia di reato (denuncia, querela, ecc.), relativamente a uno dei reati inquadabili nella c.d. violenza di genere, la Polizia Giudiziaria provvederà a contattare telefonicamente il magistrato di turno esterno, qualora:

- a) si tratti di violenza sessuale;
- b) di situazioni particolarmente difficili da interpretare;
- c) di necessità di ascolto immediato di un minore;
- d) di pericolo concreto per la vittima.

²⁵ La Polizia giudiziaria ...

In ogni caso procederà all'immediato deposito dell'informativa presso gli uffici della Procura (evitando la trasmissione in via telematica) in modo che il fascicolo sia celermente assegnato a un pubblico ministero del Gruppo specializzato

²⁵La richiesta di misura personale coercitiva e ogni attività urgente sarà sollecitata (anche barrando l'apposita casella del modulo CNR) se si ravvisano ragioni di pericolo per la vittima desumibile da elementi concreti. In tali ipotesi l'ufficiale di PG ha l'obbligo di prendere immediati contatti col PM assegnatario per rappresentare personalmente le ragioni della richiesta.

²⁶ Si riportano alcune parti.

5.1. *In generale, protezione della vittima e indagini da svolgere.*

Acquisita la notizia di reato, qualunque sia la modalità (all'esito del sopralluogo sul posto, anche previa richiesta del 112 o del 113, o della ricezione della denuncia/querela) occorre in primo luogo verificare se si versi in una situazione di immediato pericolo per la vittima.

In caso positivo, qualora non vi siano le condizioni per procedere all'arresto in flagranza, la priorità dovrà essere quella di mettere in sicurezza la vittima, favorendo la sua eventuale decisione di trasferirsi da amici o parenti o di essere inserita in una struttura protetta. Si dovrà sempre valutare attentamente la necessità di provvedere, ex art. 39 T.U.L.P.S., al ritiro cautelare di eventuali armi legalmente detenute dalla persona individuata come autore del reato e poi denunciato (che quindi assumerà la veste di indagato).

4.6. *Attività da porre in essere al termine della raccolta della denuncia.*

Terminata la raccolta della denuncia la polizia giudiziaria dovrà:

- ...
- accertarsi che la vittima sappia come assicurare la protezione propria e dei i/le bambini/e una volta fatto ritorno a casa, se non ha ancora deciso di allontanarsi dal proprio domicilio;
- valutare insieme alla vittima se cambiare la serratura del domicilio;
- se occorre dare tutte le indicazioni utili dei servizi a cui rivolgersi;

.....”



PPMM del Gruppo Specializzato, sia il cancelliere addetto all'Ufficio Primi Atti, ove la notizia di reato per questi reati è già esaminata in giornata, provvedono a segnalare le anomalie al Procuratore che, poi, provvede a richiamare l'attenzione della polizia giudiziaria nei pochi casi in cui vi sono stati ritardi o non corrette esecuzioni alle direttive impartite.

Dunque, con riferimento alla modifica in esame non devono essere adottati provvedimenti attuativi, se non nella parte già indicata di integrazione nella direttiva dei delitti di violenza domestica e di genere, con inserimento dell'art. 612-ter e dell'ipotesi aggravata dell'art. 583-quinquies.

Sarà assicurata, in ogni caso, la verifica dell'esatta esecuzione della direttiva, "rafforzata" alla luce della modifica normativa.

10. Assunzione di informazioni (art. 2 l. 69/2019, modifica all'art. 362 c.p.p.)

10.1. La nuova disposizione.

Coerentemente con quanto disposto dall'art. 1 con riferimento alla necessaria urgenza cui è tenuta la polizia giudiziaria, l'art. 2 della l. 69/2019, inserendo all'art. 362 c.p.p. un nuovo comma 1-ter, prevede che il pubblico ministero, entro 3 giorni dall'iscrizione della notizia di reato, assuma informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reati di violenza domestica e di genere ricordati; il termine di 3 giorni può essere prorogato solo in presenza di imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa²⁷.

Si tratta di disposizione più volte valorizzata nel corso dei lavori preparatori e su cui possono sorgere preoccupazione in ordine alla sua concreta attuazione.

Nell'affrontare la *ratio* della nuova legge e i doveri gravanti sul Pubblico Ministero (*Supra* par. 2.4) – che esistevano già prima della l. 69/2019 – sono state già delineate le coordinate interpretative dirette a una reale attuazione della nuova disposizione (*supra* par. 2.5), su cui si tornerà oltre.

Prima di individuare le linee guida è necessario affrontare alcuni aspetti della nuova norma che incidono sulle disposizioni da adottare.

a) *L'ambito applicativo.*

L'ambito applicativo riguarda esclusivamente i delitti in precedenza indicati di violenza domestica e di genere (*Supra* par. 4.2), espressamente richiamati dalla norma.

²⁷ Si riporta il testo dell'art. 362 del codice di procedura penale, con evidenziate in *corsivo* le modifiche apportate dalla legge 69/2019. «Art. 362 (*Assunzione di informazioni*).

1. Il pubblico ministero assume informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Alle persone già sentite dal difensore o dal suo sostituto non possono essere chieste informazioni sulle domande formulate e sulle risposte date. Si applicano le disposizioni degli articoli 197, 197-bis, 198, 199, 200, 201, 202 e 203.

1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all'art. 351, comma 1-ter, il pubblico ministero, quando deve assumere informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile. Allo stesso modo provvede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità. In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessità per le indagini.

1-ter. *Quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa.*».



Pur se la lettera della legge fa riferimento a specifiche fattispecie di reato è evidente che la *ratio*, per quanto si è sopra scritto, è quella di assicurare più adeguata tutela alle sole vittime dei reati commessi in ambito familiare o di relazioni di convivenza proprio perché sono queste ad avere minore protezione a causa del contesto chiuso in cui i fatti si consumano.

In altre parole, l'urgenza della tutela della vittima va desunta specificamente dal caso concreto assumendo la fattispecie penale un ordinario criterio orientativo.

b) Le persone da ascoltare.

Si prevede l'assunzione di informazioni:

- a. dalla persona offesa,
- b. da chi ha presentato denuncia, querela o istanza.

Sia la persona offesa che il/la denunciante/querelante/istante sono individuabili agevolmente sulla base delle disposizioni codicistiche e dell'interpretazione giurisprudenziale:

- d) per la persona offesa, gli artt. 120 ss. c.p. e 90 ss. c.p.p.;
- e) per il denunciante, gli artt. 331 c.p. (pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio), 333 c.p. (privati);
- f) per il querelante, 120 ss. c.p., 336 ss. c.p.p.;
- g) per chi presenta istanza, 130 c.p., 341 c.p.p.

Naturalmente le qualità di persona offesa e denunciante/querelante istante possono coincidere.

In ogni caso, è chiara la volontà che siano ascoltati, se non coincidenti, entrambi i soggetti.

c) La natura del termine.

In assenza di disposizioni che direttamente o indirettamente consentano di individuare un carattere di perentorietà (inutilizzabilità, inefficacia, nullità o altra sanzione processuale), **il termine non può che essere ordinatorio**. Questa conclusione non può, però, autorizzare l'elusione della *ratio* della legge e, giova ripeterlo, assicurare l'adempimento dei doveri gravanti sulla polizia giudiziaria e sul pubblico ministero prima della l. 69/2019, in base alle norme convenzionali e a quelle preesistenti alla l. 69/2019 (bene individuati nella direttiva adottata da questa Procura nell'aprile 2019 e declinata concretamente nella complessiva azione in atto descritta Supra par. 2.6). In sostanza è imposto il più rapido intervento possibile della polizia giudiziaria e del pubblico ministero a tutela della persona offesa, quindi **il termine previsto va interpretato come "tassativa necessità"** che il pubblico ministero provveda a tutti gli adempimenti necessari, compresa la tempestiva audizione della persona offesa e del denunciante, nei più brevi termini possibili in relazione al concreto pericolo per la vittima apprezzabile sulla base degli atti. Tre giorni possono essere pochi, ma anche tanti in presenza di fatti di estrema gravità e di pericolo imminente.

d) La delegabilità dell'assunzione delle informazioni.

Si ritiene l'atto delegabile alla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 370 c.p.p.



La l. 69/2019 ha modificato l'art. 370 c.p.p., prevedendo l'obbligo per la polizia giudiziaria di procedere senza ritardo agli atti delegati dal Pubblico Ministero in presenza di reati di violenza domestica e di genere, ma non ha apportato alcuna modifica al comma 1 che consente al PM di delegare alla polizia giudiziaria ogni atto di indagine.

Se il legislatore avesse voluto imporre l'assunzione dell'atto da parte del Magistrato del Pubblico Ministero avrebbe dovuto dirlo espressamente. E, occorre aggiungere, avrebbe dovuto garantire le risorse per provvedere in modo reale e non come mero adempimento formale. A solo titolo di esempio:

- in questa Procura nell'anno passato sono pervenute 802 notizie di reato per artt. 572, 609 bis e ss, 612 bis c.p., a cui vanno aggiunte non meno di 200 notizie per lesioni aggravate rientranti nella violenza di genere;
- sono assegnati al Gruppo specializzato 4 Magistrati che devono occuparsi anche dei reati restanti (in via residuale). Trattasi del 50% dei magistrati dell'Ufficio con un investimento elevatissimo di risorse;
- tenuto conto dei giorni di lavoro dei magistrati (non meno di sei giorni la settimana, escluse le ferie, irrinunciabili in base alla Costituzione), del turno esterno (circa 45 giorni all'anno) e dei turni di udienza, ogni PM del Gruppo Uno dovrebbe ascoltare personalmente 1,5 vittime/denuncianti al giorno, con la concreta impossibilità di procedere seriamente a ogni altra attività.

In ogni caso, non va tradita la *ratio* della legge (e degli obblighi gravanti anche in precedenza sul PM), evitando rigorosamente di procedere a deleghe di carattere formale-burocratico per assicurare l'adempimento del termine. Questa modalità non appartiene alla magistratura che è ben consapevole dei suoi compiti.

Da un lato, una delega affrettata non è utile perché non consente di approfondire in modo serio il caso oggetto di indagine, di acquisire tutti gli elementi per l'accertamento dei fatti oltre che per la tutela della vittima. Dall'altro procedere a deleghe in gran numero significa aggravare l'attività della polizia giudiziaria che potrebbe non essere in grado di provvedervi nei brevi tempi previsti.

Del resto, prevedere deleghe per tutti i procedimenti è praticamente impossibile nei tre giorni. I numeri elevatissimi della Procura di Tivoli (così come di ogni altra) consentirebbero, forse, di assicurare una tempestiva iscrizione, un tempestivo esame della notizia di reato da parte del PM, ma poi occorrerebbe:

- predisporre una delega articolata e poi trasmetterla al comando di polizia giudiziaria;
- il comando a sua volta dovrebbe ricevere la delega, leggerla, convocare la persona e ascoltarla, con la certezza di non potervi provvedere nei tre giorni.

e) Il dies a quo del termine.

Sotto il profilo formale la norma prevede che il PM assuma informazioni dalla persona offesa e dal denunciante/querelante/istante "entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato".

La lettura della disposizione evidenzia un riferimento temporale ancorato **alla data di iscrizione della notizia di reato e non alla sua acquisizione**, mentre sarebbe proprio il momento della sua



acquisizione (ovverosia la denuncia, la segnalazione, ecc.) l'unico a garantire un intervento a tutela della persona offesa.

Le disposizioni indicano termini come comunicazione “orale” o “immediata”, il cui mancato rispetto non è sanzionato (che invece esistono per i casi di arresto, fermo, sequestro, perquisizione). E' bene ripercorrere i diversi passaggi che dimostrano che per la trasmissione della notizia di reato occorre “un tempo” incompatibile con il termine disposto:

- a) la notizia di reato viene ricevuta, redatta e poi inviata al PM;
- b) il PM che la riceve deve procedere all'iscrizione “immediata” ai sensi dell'art. 335., co. 1, c.p.p., che, come è noto, richiede un ulteriore tempo materiale che, se non si tratta di atti urgenti²⁸ (ad esempio, notizia di reato con richiesta di misura cautelare) varia a seconda dell'organizzazione dell'Ufficio.

In ogni caso, il termine è stato indicato dal legislatore con l'evidente significato (cfr. Supra par. 2.5) di procedere nel più breve tempo possibile all'assunzione delle dichiarazioni delle persone indicate al fine di consentire al PM un'immediata verifica delle eventuali esigenze di tutela della vittima.

Se il PM acquisisce i dati richiesti prima del termine previsto rispetta la ratio della norma, così come se riesce ad acquisire tali elementi ancora prima dell'iscrizione della notizia di reato.

Per evitare possibili elusioni, occorre che al PM pervengano tutte le informazioni che ritiene utili per assumere una immediata decisione, compresa la diretta audizione della persona offesa.

Va aggiunto che la polizia giudiziaria potrebbe d'iniziativa assumere informazioni dalla persona offesa e dal denunciante/querelante/istante, ex art. 348 e 351 c.p.p., con la conseguenza che l'ulteriore adempimento del PM (anche delegato) comporterebbe una vittimizzazione secondaria da evitare per quanto già ricordato (Supra par. 2.3).

Poiché la norma prevede che la persona offesa venga esaminata dopo la formale iscrizione della notizia di reato, si ritiene che se la stessa viene ascoltata prima di tale iscrizione dalla PG non debba essere riesaminata alle seguenti condizioni:

- che siano state richieste dalla PG tutte le circostanze utili individuate preventivamente dal PM per consentire a questi una rapida decisione sulla tutela della vittima e sul prosieguo del procedimento;
- la notizia di reato, corredata di tutte le informazioni richieste, sia esaminato dal PM immediatamente (prima dei tre giorni dall'iscrizione) per assumere le relative determinazioni.

f) La deroga al termine.

²⁸ Il par. 18.8 del progetto organizzativa individua le notizie di reato urgenti:

“Si intendono per atti urgenti quelli ricevuti:

- con “Atti da convalidare” (arresti/fermi, perquisizioni, sequestri);
- con “Richieste urgenti” (intercettazioni, misure cautelari personali o reali, ecc.), ritenute tali dal PM TE;
- con attività svolta personalmente dal PM Turno Esterno ovvero dalla polizia giudiziaria su specifica direttiva impartita, anche oralmente, dallo stesso Magistrato.



Il legislatore, forse consapevole della varietà delle situazioni che possono verificarsi, prevede una clausola di salvezza che consente di non rispettare il termine “salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell’interesse della persona offesa.”

Orbene, la clausola di salvezza non può, con evidenza, rappresentare una modalità per non garantire la ratio della legge (e il dovere del PM di immediato intervento preesistente alla l. 69/2019).

D'altra parte, il legislatore individua circostanze che corrispondono alla comune esperienza:

- la tutela del minorenne rappresenta una priorità imprescindibile;
- la riservatezza delle indagini, spesso nello stress nell’interesse della persona offesa è circostanza che ricorre spesso. Si pensi ai casi in cui la vittima non abbia denunciato il reato o la necessità di non citare la vittima presso il domicilio ove potrebbe esservi l’indagato.

Dunque, la clausola di salvezza introdotta conferma, ancora una volta, che l’obiettivo è quello di garantire il più rapido intervento possibile a tutela della persona offesa indipendentemente dal rispetto di adempimenti formali, così come non devono esservi interpretazioni fondate su dati formali che, in concreto, impediscano di realizzare la tutela della vittima.

g) L'ammissibilità (e opportunità) di una direttiva che assicuri l'effettiva tutela della vittima, anche prevedendo l'assunzione di informazioni nell'immediatezza acquisendo le informazioni utili al PM per le sue determinazioni, da adottare immediatamente dopo la ricezione della notizia di reato.

Alla luce del ragionamento fino ad ora svolto, e prima di pervenire alle conclusioni, va affrontato il tema dei poteri del Procuratore della Repubblica nell’ottica del rispetto della ratio della l. 69/2019 e della tutela della vittima (oltre che, come è ovvio, dell’accertamento della verità).

Come ricordato, questo Ufficio, all’esito di ampia discussione, anche in previsione dell’approvazione definitiva della legge oggi in esame (all’epoca già “licenziata” da uno dei rami del Parlamento nel testo poi divenuto legge) ha inteso affrontare il tema dell’effettiva tutela della persona offesa e dell’immediata acquisizione di tutti gli elementi utili per una rapida decisione del pubblico ministero (che può anche sfociare in un esame diretto della persona offesa e/o del denunciante/querelante/istante).

Si rinvia alla lettura integrale della direttiva, e ai relativi allegati che ne costituiscono la parte forse di maggior rilievo applicativo²⁹.

Quanto alla specificità delle informazioni da assumere, si rinvia alla dettagliata elencazione disposta per fattispecie di reato nell’Allegato C.

²⁹ Ad esempio: “4.3. Raccolta della denuncia/querela e assunzione di sommarie informazioni dalla vittima.”

...Nel caso di presentazione di denuncia/querela scritta ai servizi di polizia giudiziaria la stessa polizia giudiziaria, o contestualmente o appena possibile (ma con immediatezza) provvederà ad assumere a sommarie informazioni la vittima, sia ai sensi dell’art. 351 c.p.p., sia dovendosi in concreto intendere tale attività delegata in via generale dal pubblico ministero ai sensi degli artt. 370 e 362 c.p.p. Infatti, la presente direttiva indica esattamente quali sono le informazioni che il pubblico ministero ritiene utili e necessarie per assumere le sue determinazioni²⁹.

...Al termine della ricezione della denuncia/querela, sarà redatto atto di assunzione di sommarie informazioni in cui la vittima potrà confermare il contenuto della denuncia/querela, letta integralmente. Si ribadisce che tale assunzione va intesa come svolta anche perché delegata in via generale dal pubblico ministero ai sensi degli artt. 370 e 362 c.p.p. Infatti, la presente direttiva indica esattamente quali sono le informazioni che il pubblico ministero ritiene utili e necessarie per assumere le sue determinazioni.”



10.2. Le linee guida adottate e i provvedimenti esecutivi.

10.2.1. La conferma della direttiva alla polizia giudiziaria n. 2/2019.

Orbene, alla luce della legge 69/2019 non può che ribadirsi la scelta adottata con la direttiva n. 2/2019.

E' evidente che non si pone un tema di carattere formale in ordine alla possibilità di procedere a una delega di carattere generale, prima dell'iscrizione della notizia di reato e della sua acquisizione, ma quello di carattere sostanziale di assicurare, attraverso una direttiva che certamente rientra nei poteri/doveri del Procuratore della Repubblica:

- a) l'immediata acquisizione dalla persona offesa (o dal denunciante /querelante/istante), ove possibile, di tutte le informazioni ritenute necessarie al pubblico ministero per assumere le proprie determinazioni. Per questa ragione sono allegate le specifiche domande da porre a seconda dei delitti in esame;
- b) l'acquisizione delle informazioni in un più ampio contesto in cui alla polizia giudiziaria sono impartite disposizioni sulle condotte da tenere per le acquisizioni ritenute necessarie dal pubblico ministero;
- c) la necessità di procedere tendenzialmente a una acquisizione di informazioni immediata e completa, nel momento in cui la vittima ha deciso di denunciare. In questo momento la volontà della persona è determinata e procede, anche solo dopo pochi giorni potrebbe essere indotta a rivedere la propria scelta;
- d) l'opportunità di una tempestiva acquisizione immediata diretta a evitare plurime assunzioni successive, con la certa vittimizzazione secondaria. Anzi proprio la completezza delle informazioni potrà consentire l'adozione di misure cautelari e, poi, l'incidente probatorio che, come visto (Supra par. 2.3), è obbligatorio per il giudice, così cristallizzando la prova ed evitando la vittimizzazione secondari.

Il ragionamento esposto, necessariamente in modo sintetico in considerazione delle finalità del presente documento, consente allo stato:

- a) di confermare il contenuto della citata direttiva n. 2/2019 con poche modifiche che risulteranno dal testo allegato.

In particolare, appare assai efficace la redazione della scheda di accompagnamento della C.N.R., redatta e firmata dall'Ufficiale di P.G. che riceve la notizia di Reato o dal Responsabile dell'Ufficio di P.G. per i reati in esame (allegato F).

- b) di adottare opportuni provvedimenti organizzativi diretti a meglio articolare l'intervento del pubblico ministero titolare dei procedimenti assegnati al Gruppo Uno che anche attualmente avviene in tempi brevissimi grazie all'impegno della collega e dei colleghi impegnati. Interventi diretti ad assicurare, comunque, l'esame del procedimento di norma lo stesso giorno dell'iscrizione;



- c) di lasciare invariata l'organizzazione relativa ai procedimenti con richiesta di misura cautelare proposta dalla polizia giudiziaria ovvero ritenuti urgenti, che già avviene il giorno dell'iscrizione della notizia di reato;
- d) di lasciare invariata l'organizzazione per i procedimenti per i quali interviene il PM di turno esterno immediatamente, anche con direttive orali.

Si conferma il contenuto di tutti gli allegati, compreso, quanto alla specificità delle informazioni da assumere, si rinvia alla dettagliata elencazione disposta per fattispecie di reato nell'Allegato C, "schema di domande per la P.G.: serie di domande, oltre a quelle dell'allegato B), da rivolgere alla persona offesa relativamente al delitto denunciato al momento della redazione della denuncia in modo tale da raccogliere il maggior numero di informazioni possibili (1) maltrattamenti, 2) violenza sessuale, 3) stalking)"³⁰

³⁰ Si riporta l'allegato in alcune parti:

"Schema di domande per la Polizia Giudiziaria da rivolgere alla persona offesa.

Nel caso di presentazione di denuncia/querela scritta, contestualmente o appena possibile (ma con immediatezza) provvederà ad assumere a sommarie informazioni la vittima.

Nel caso di presentazione di denuncia/querela orale procederà all'acquisizione di tali atti, ponendo le domande sotto indicate. Al termine della ricezione della denuncia/querela, sarà redatto atto di assunzione di sommarie informazioni in cui la vittima potrà confermare il contenuto della denuncia/querela, letta integralmente.

A) MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA (ART. 572 C.P.)

- a) in generale
 - 1) Se ha in corso un procedimento di separazione, divorzio e relativo all'affidamento dei figli. In caso positivo acquisire il numero del procedimento e il Tribunale ove pende il procedimento;
 - 2) Se ha avuto il sostegno o l'opposizione della famiglia sul denunciare
 - 3) Se ha paura di non essere creduta
Omissis fino alla domanda 35
- b) psicologici e verbali
 - 1) Se ha ricevuto minacce:
 - o Sulla vita. In caso positivo fare specificare quali (ad esempio, ma da non suggerire: ti uccido, ti riduco male, mi uccido, ecc.)
 - o Sulla vita degli altri. In caso positivo fare specificare quali (ad esempio, ma da non suggerire: uccido i tuoi parenti, ecc.)
 - o OMISSIS
 - 2) Se le sono stati rivolti insulti gravi e ripetuti riguardo la condotta sociale e personale, epiteti ingiuriosi mirati al discredito. In caso positivo fare specificare quali (ad esempio, ma da non suggerire: sei pazza, sei scema, ecc.)
Omissis fino alla domanda 11
- c) violenza fisica (anche artt. 582, 577 c.p.)
 - 1) Quali sono state le modalità della violenza. Fare specificare ma non suggerire, ad esempio: schiaffi, pugni, calci, morsi, testate, lancio di oggetti, uso di corpi contundenti, armi o altri mezzi
 - 2) In quali parti del corpo è stata attinta
Omissis fino alla domanda 16
- d) violenza economica
 - 1) Se è sottoposta a un controllo continuo delle spese familiari
 - 2) Se è stata obbligata a lasciare il lavoro o le è stato chiesto di farlo
 - 3) OMISSIS fino alla domanda 6.

B) VIolenza sessuale (ARTT. 609- BIS SS. C.P.). IN QUESTO CASO E' NECESSARIO CHE LA VITTIMA SIA SENTITA DA UNA DONNA. QUALORA CIO' SIA IMPOSSIBILE PRTECISARLO AL PM DI TURNO CONTATTATO CHE FORNIRA' LE OPPORTUNE INDICAZIONI

- 1) Se ha paura di non essere creduta e se prova senso di vergogna nel riferire la violenza patita
- 2) Se conosceva il violentatore
- 3) Descrizione delle modalità della violenza e degli atti subiti. Vanno precisati gli atti sessuali subiti (non è sufficiente l'indicazione generica di essere stata violentata o costretta ad un rapporto sessuale). SI RACCOMANDA LA MASSIMA CAUTELA E RISPETTO PER LA VITTIMA
Omissis fino alla domanda 18

C) ATTI PERSECUTORI - STALKING (ART. 612-BIS C.P.)

- 1) Se ha in corso un procedimento di separazione, divorzio e relativo all'affidamento dei figli. Se si acquisire il numero del procedimento e il Tribunale ove pende il procedimento;
- 2) Se ha atteso a denunciare perché sperava che lui terminasse le condotte persecutorie
- 3) Se lo stalker le ha detto in precedenza che avrebbe cessato le condotte persecutorie
Omissis fino alla domanda 20.



10.2.2. I provvedimenti organizzativi adottati.

Confermata l'attività della polizia giudiziaria, nulla deve disporsi per i casi in cui è assicurato l'intervento immediato del PM:

- a) procedimenti con richiesta di misura cautelare proposta dalla polizia giudiziaria ovvero ritenuti urgenti, in cui l'iscrizione avviene il giorno dell'iscrizione della notizia di reato ed il procedimento è immediatamente rimesso al PM assegnatario (e in sua assenza a quello di turno);
- b) procedimenti per i quali interviene il PM di turno esterno, che interviene immediatamente, anche con direttive orali.

Devono, invece, adottarsi specifici provvedimenti per tutti gli altri casi in cui occorre assicurare, più rigorosamente rispetto a quanto già avviene oggi in modo adeguato, l'immediato esame del pubblico ministero per l'assunzione delle determinazioni.

L'Ufficio Primi Atti:

- a) selezionerà le notizie di reato relative ai reati di violenza domestica e di violenza di genere indicati al par. 4.2 (da iscrivere ai registri mod. 21 e 44)³¹. I procedimenti da iscrivere al mod. 45 seguono le regole ordinarie;
L'operazione sarà particolarmente agevole per le notizie di reato provenienti dalla polizia giudiziaria del circondario, più complessa in altri casi;
- b) annoterà sulla nota di iscrizione:
 - se trattasi di reati di violenza domestica o di genere attribuendo il codice "V. G.";
 - se la persona offesa e il denunciante/querelante se persona diversa dalla persona offesa non è/sono stato/i ascoltato dalla PG, tenendo conto della scheda di accompagnamento alla CNR con la sigla "P.O. asc.";
- c) consegnerà a fine giornata gli atti al PM di turno per le sue determinazioni;

³¹ - maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.);

- violenza sessuale, aggravata e di gruppo (artt. 609-bis, 609-ter e 609-octies c.p.);
- atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.);
- corruzione di minorenne (art. 609-quinquies c.p.);
- atti persecutori (art. 612-bis c.p.);
- diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.);
- lesioni personali (art. 582 c.p.) e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies, c.p.) aggravate ai sensi:
 - dell'art. 576, primo comma, n. 2, c.p., vale dire
 - contro l'ascendente o il discendente,
 - quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1° e 4° dell'articolo 61,
 - o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi è premeditazione;
 - dell'art. 576, primo comma, n. 5, c.p., vale a dire in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies;
 - dell'art. 576, primo comma, n. 5.1, c.p., vale a dire dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis nei confronti della stessa persona offesa;
 - dell'art. 577, primo comma n. 1, c.p., vale a dire se il fatto è commesso contro l'ascendente o il discendente *anche per effetto di adozione di minorenne* o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile *o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva*³¹
 - dell'art. 577, secondo comma, c.p., vale a dire se il fatto è commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, *la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate*, il fratello o la sorella, l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta



- d) **Il PM di turno**, tramite il personale della sua segreteria, trasmetterà gli atti, dopo la firma della scheda d'iscrizione, all'Ufficio Centralizzato, tendenzialmente il girone successivo, nelle prime ore della mattina (ore 10).

L'Ufficio centralizzato iscrizioni provvederà:

- a) all'iscrizione nel più breve tempo possibile, comunque raggruppando separatamente le notizie di reato, nella prima parte della mattinata;
- b) ad apporre sulla copertina l'indicazione "V. G." e "P.O. asc.", nonché gli appositi contrassegni adesivi forniti dall'Ufficio Gestione Risorse per segnalare le due caratteristiche (Rosso per V. G., Verde per P.O. ascoltata);
- c) a trasmettere alle segreterie dei Magistrati assegnatari i fascicoli, raggruppati separatamente dagli altri, entro le ore 13 .

La Segreteria dei Magistrati del Gruppo Uno assegnatario del procedimento:

- effettuate le opportune verifiche, anche sulla base delle disposizioni impartite dal Magistrato, porrà immediatamente il fascicolo all'esame dello stesso Magistrato che potrà impartire le opportune disposizioni, anche in ordine all'immediata sottoposizione del fascicolo ad altro magistrato del Gruppo Uno resosi disponibile, ovvero al Pm di turno.;

Non si ritiene opportuno stabilire un apposito turno, dati i gravosi compiti dei Magistrati dell'Ufficio e perché sono addetti al Gruppo Uno quattro magistrati.

Qualora il PM assegnatario sia in ferie, operano le ordinarie disposizioni del progetto organizzativo, con sottoposizione del fascicolo al PM di turno che si potrà fare coadiuvare dal PM turno supplenza. Si valuterà in seguito se adottare diverse modalità.

Il magistrato assegnatario (o quello che lo sostituisce) esaminerà il fascicolo per assumere le determinazioni, sulla base delle seguenti linee guida:

- a) **se sono stati già ascoltati dalla polizia giudiziaria la persona offesa e il denunciante/querelante/istante** (se persona diversa dalla persona offesa) , procederà come oggi previsto, con le ordinarie valutazioni sulle ulteriori determinazioni da adottarsi tendenzialmente nei tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato;
- b) **se non sono stati già ascoltati** dalla polizia giudiziaria la persona offesa e il denunciante/querelante/istante (se persona diversa dalla persona offesa) opererà le valutazioni di competenza nei tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato tenendo conto che:
 - a. se trattasi di minorenne appare opportuno evitare l'immediata assunzione, diretta o delegata, ricorrendo quasi sempre i presupposti previsti dall'art. 362, co. 1-ter, ult. parte, c.p.p.;
 - b. se trattasi di denuncia/querela che non proviene dalla persona offesa appaiono, di norma, ricorrere imprescindibili esigenze di tutela della stessa persona offesa e di riservatezza dell'indagine. La provenienza della notizia di reato da persona diversa dalla persona offesa impone particolare cautela nell'ascolto della vittima che potrebbe non



avere maturato la consapevolezza dei fatti e, dunque, non essere in grado di offrire utili indicazioni;

- c. se trattasi di denuncia/querela che proviene dalla persona offesa valuterà l'immediato ascolto (anche delegato) tenendo conto della opportuna cautela per non alterare il quadro investigativo;

Nei casi supra a., b., c. sarà utilizzato l'allegato modulo **ove è necessaria una motivazione, seppur succinta, che dia atto della valutazione operata in relazione allo specifico caso.**

- d. qualora decida di procedere all'assunzione, diretta o delegata, da modulare temporalmente sulla base della valutata gravità dei fatti, terrà conto della opportunità (anche ritardando l'espletamento dell'atto) che le citazioni avvengano assicurando la riservatezza e la tutela della vittima.

Ipotesi particolari.

Il personale delle sezioni di polizia giudiziaria addetta alla ricezione della notizia di reato, non potendo procedere agli adempimenti richiesti per ragioni organizzative e non avendo le informazioni a disposizione dei servizi di polizia giudiziaria (ad esempio i dati presenti allo SDI), sempre che non ricorrano ragioni di urgente tutela della persona, farà a questa presente, evitando ogni forma di pressione, che è opportuno, per la celerità dell'indagine, che si rechi presso il servizio di polizia giudiziaria per lei più comodo.

Qualora la persona acconsenta a recarsi presso un servizio di polizia giudiziaria, il personale addetto alla ricezione delle notizie di reato:

- avrà cura di telefonare a detto comando, preavvisando dell'arrivo della persona;
- annoterà il nominativo dell'interlocutore del servizio di polizia giudiziaria chiedendogli di assicurare successivamente l'effettiva presentazione della persona;
- procederà ad annotare sommariamente quanto avvenuto;
- qualora la persona non si presenti al servizio PG, informerà con annotazione il Procuratore.

Potrà, se necessario, accompagnare la persona presso il servizio di PG.

Qualora la persona intenda, comunque, presentare la denuncia/querela in Procura, la riceveranno e compileranno l'informativa sull'apposita scheda trasmettendo subito gli atti all'Ufficio Primi Atti che procederà come previsto. Nei casi in cui emerga estrema urgenza interpellano il PM di turno.

Nel caso di presentazione di integrazioni di querela valgono le ordinarie disposizioni trattandosi di nuova notizia di reato. E' rimessa, comunque, ogni valutazione al magistrato assegnatario che, titolare per disposizioni organizzative anche del precedente, potrà provvedere a quanto ritenuto utile. Qualora la persona offesa e il denunciante/querelante/istante non siano stati già ascoltati occorrerà procedere alle valutazioni su indicate nei tre giorni utilizzando anche il citato modulo.

Per le Notizie di Reato di competenza di altre Procure il PM opererà le ordinarie valutazioni sull'urgente adozione di misure cautelari da parte di Giudice incompetente ovvero di adozione di atti urgenti, ritenendosi che non possa operare integralmente la disposizione in esame, rivolta al PM competente.



10.2.3. Il risultato complessivo della conferma della direttiva n. 2/2019 e dei provvedimenti adottati.

In sostanza l'intervento complessivo derivante dalla conferma della direttiva n. 2/2019 e dall'adozione dei provvedimenti oggi adottati comporta una corretta valutazione cadenzata in modo tale da assicurare un effettivo intervento del PM, spesso sulla base di attività già svolte secondo le disposizioni impartite.

La polizia giudiziaria, in adempimento a quanto previsto dalla direttiva:

- a) procede all'immediata comunicazione (anche orale) al PM di turno per i delitti di violenza sessuale e per quelli che richiedono direttive urgenti;
- b) provvede all'immediato deposito della comunicazione della notizia di reato qualora ravvisi l'opportunità di adottare una misura cautelare, con contestuale contatto personale in Procura col PM assegnatario al fine di esporre i fatti e le ragioni dell'urgenza;
- c) procede al tempestivo deposito delle altre comunicazioni di notizie di reato contenenti l'esito di tutte le attività predeterminate nella direttiva adottata. In particolare:
 - interviene sul luogo del fatto, eventualmente previa richiesta della centrale operativa o dal personale del pronto soccorso provvedendo a quanto disposto dalla direttiva.

Le attività da svolgere sono descritte al paragrafo 3 e riepilogate negli allegati A (punti 1 e 2)³², D ed E. E' stata redatta anche una semplice scheda riepilogativa per l'intervento della "pattuglia" (Allegato F);

³² Si riporta parte del documento:

"Sommarie linee guida per operatori che intervengono nei casi di violenza di genere:

- 1) a seguito contatto telefonico (punto 1);
- 2) con intervento sul luogo, per chiamata dal 112/113, d'iniziativa o a seguito di intervento presso il pronto soccorso (punto 2);
- 3) presso il comando di polizia giudiziaria (punto 3).

1. Quando il primo approccio della vittima avviene per telefono. Indicazioni per l'operatore del 112 e del 113.

Occorre:

- a) registrare la telefonata;
 - b) acquisire i dati identificativi della persona chiamante, cercando di tranquillizzarla;
 - c) farsi dare una descrizione dettagliata della situazione e del luogo (indirizzo preciso) in cui si svolgono o si sono svolti i fatti;
- OMISSIS

2. Quando il primo approccio della vittima avviene sul luogo della violenza. Indicazioni per il personale che interviene sul posto, anche a seguito di richiesta dell'operatore del 112 o del 113.

- 2.1. La Polizia Giudiziaria una volta intervenuta sul posto dovrà, in ogni caso:

a) porre attenzione, prima di accedere all'immobile ove si ipotizza la consumazione di reati, o al luogo in cui la vittima si trova, ai rumori, alle voci o alle grida (con indicazione se provengano da voce maschile o femminile) percepibili dall'esterno: tali rilevazioni dovranno essere puntualmente riportate nell'annotazione che verrà redatta dalla P.G., indicando anche il sesso della persona offesa e/o se sono presenti minori;

b) entrare nell'abitazione e, adottato ogni opportuno intervento per assicurare l'incolumità della donna e delle persone presenti (in particolare se minorenni);

OMISSIS

- 2.2. Qualora all'esito delle attività di cui ai punti precedenti dovessero emergere elementi per ritenere sussistente il *fumus di violenze in atto*, la P.G. operante dovrà, inoltre:

- procedere, eventualmente con l'ausilio di persone specializzate del corpo di appartenenza, al sequestro di tutto ciò che è di pertinenza del reato e utile alle indagini;

Omissis

- proporre soluzioni di tutela effettiva della persona offesa maggiorenne o la possibilità di collocazione temporanea in una struttura protetta, ove sussista il rischio concreto di una reiterazione dei comportamenti aggressivi, e non si sia proceduto all'esecuzione di misure coercitive nei confronti del soggetto responsabile come indicato oltre;

c) valutare, nel caso di vittima minorenni, – previa informazione al sostituto procuratore per i minorenni di turno – se sollecitare il servizio sociale territoriale ovvero provvedere direttamente al collocamento in struttura del minore ex art. 403 c.c.;

d) accompagnare la vittima presso il Pronto Soccorso perché sia sottoposta ad adeguate cure. Le lesioni riportate saranno attestate nel certificato dell'Ospedale che dovrà essere allegato agli atti.

OMISSIS.



- all'atto della presentazione della persona offesa (ovvero del denunciante/querelante) presso gli uffici della polizia giudiziaria procede alla sua assunzione acquisendo le informazioni attraverso le domande specificamente elencate nella direttiva.
Le attività da svolgere sono descritte al paragrafo 5 e riepilogate negli Allegati A (punto 3), B e C.
- esegue direttive specifiche nel caso in cui vittime dei reati di violenza di genere siano:
 - minori di anni 18 (paragrafo 7 della direttiva)
 - vittime vulnerabili (paragrafo 8 della direttiva)''.

Il pubblico ministero (magistrato assegnatario ovvero chi lo sostituisce), alla luce delle disposizioni organizzative adottate:

- a) è in condizione di esaminare il fascicolo per assumere le determinazioni, al più tardi il giorno successivo all'iscrizione;
- b) nella maggior parte dei casi dovrebbero essere stati già ascoltati dalla polizia giudiziaria la persona offesa e il denunciante/querelante/istante (se persona diversa dalla persona offesa). Potrà procedere come oggi alle ordinarie valutazioni, **ma ora da adottarsi tendenzialmente nei tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato**. Darà atto di avere esaminato il procedimento con annotazione apposta sulla copertina del procedimento;
- c) nei casi, che potrebbero essere limitati, in cui non sono stati ascoltati dalla polizia giudiziaria la persona offesa e il denunciante/querelante/istante (se persona diversa dalla persona offesa) opererà le valutazioni di competenza e potrà privilegiare le esigenze investigative e di tutela effettiva della persona offesa dando atto della valutazione operata rispetto allo specifico caso.
- d) qualora decida di procedere all'assunzione, diretta o delegata, da modulare temporalmente sulla base della valutata gravità dei fatti, terrà conto della opportunità (anche ritardando l'espletamento dell'atto) che le citazioni avvengano assicurando la riservatezza e la tutela della vittima.

-
- e) procedere all'arresto in flagranza se ci sono i presupposti di legge o all'allontanamento dalla casa familiare nei confronti di uno dei delitti di cui all'art. 282 bis comma 6 c.p.p. (vedi allegato E).

In ogni caso andrà compilata l'annotazione di servizio di cui all'allegato D.

2.3. Qualora emerga una violenza sessuale o indizi che fanno ritenere la stessa avvenuta, la polizia giudiziaria dovrà:

- a) avvisare subito il PM di turno e seguire le sue indicazioni;
- b) richiedere l'intervento di personale specializzato.

La polizia giudiziaria dovrà:

OMISSIS

In ogni caso andrà compilata l'annotazione di servizio di cui all'allegato D.

2.4. Quando il primo approccio della vittima avviene presso il pronto soccorso:

La Polizia Giudiziaria si recherà sul luogo per constatare la situazione e svolgerà l'attività indicata ai punti 2.1, 2.2, 2.3 a prescindere dall'intenzione della vittima di sporgere denuncia/querela, con le specificità del caso, trattandosi di sopralluogo successivo alla possibile violenza.

Inoltre, dovrà:

1. acquisire la certificazione medica;
 2. chiedere chiarimenti al personale sanitario, dal quale si farà riferire le spiegazioni fornite dalla vittima sulla causa delle lesioni;
 3. OMISSIS
- 2.5. Informazioni alla persona offesa dal reato.

Anche nel caso di intervento in loco o presso il pronto soccorso alla vittima devono essere offerte le informazioni di cui all'art.

90-bis c.p.p., consegnando la guida appositamente redatta dalla Procura della Repubblica

- a) OMISSIS



11. Atti diretti e atti delegati (art. 3 della l. 69/2019 - modifiche all'art. 370 c.p.p.).

11.1. La nuova disposizione.

In linea con le disposizioni da ultimo esaminate, l'art. 3 della l. 69/2019 modifica l'art. 370 c.p.p. prevede che la polizia giudiziaria proceda senza ritardo al compimento degli atti di indagine delegati dal PM e ponga, sempre senza ritardo, a disposizione del PM la documentazione delle attività svolte.

Viene a tal fine integrato il contenuto dell'art. 370 c.p.p., sugli atti di indagine compiuti direttamente e delegati dal PM, con l'inserimento di due nuovi commi (2-*bis* e 2-*ter*)³³.

Si conferma quanto già esposto sull'importanza attribuita dal legislatore ai reati in esame, tanto da imporre alla polizia giudiziaria una "priorità assoluta", non prevista in alcun altro caso.

11.2. Le linee guida adottate e i provvedimenti esecutivi.

La direttiva n. 2/2019 adottata richiede alla PG particolare celerità e, soprattutto, un esaustivo compimento degli atti delegati³⁴.

La direttiva viene integrata imponendo la massima tempestività alla luce della nuova disposizione. I PM deleganti vigileranno sull'esatta esecuzione.

PARTE TERZA LE MODIFICHE AL CODICE PENALE

12. La Modifica alla disciplina della sospensione condizionale della pena (art. 6 della l. 69/2019, modifica dell'art. 165 c.p.p.).

12.1. La nuova disposizione.

L'articolo 6 della l. 69/2017 inserisce un ulteriore comma all'articolo 165 c.p. in materia di sospensione condizionale della pena.

³³ «Art. 370 (*Atti diretti e atti delegati*). — 1. Il pubblico ministero compie personalmente ogni attività di indagine. Può avvalersi della polizia giudiziaria per il compimento di attività di indagine e di atti specificamente delegati, ivi compresi gli interrogatori ed i confronti cui partecipi la persona sottoposta alle indagini che si trovi in stato di libertà, con l'assistenza necessaria del difensore.

2. Quando procede a norma del comma 1, la polizia giudiziaria osserva le disposizioni degli articoli 364, 365 e 373.

2-bis. *Se si tratta di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5, 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, la polizia giudiziaria procede senza ritardo al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero.*

2-ter. *Nei casi di cui al comma 2-bis, la polizia giudiziaria pone senza ritardo a disposizione del pubblico ministero la documentazione dell'attività nelle forme e con le modalità previste dall'art. 357.*

3. Per singoli atti da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il pubblico ministero, qualora non ritenga di procedere personalmente, può delegare, secondo la rispettiva competenza per materia, il pubblico ministero presso il tribunale del luogo.

4. Quando ricorrono ragioni di urgenza o altri gravi motivi, il pubblico ministero delegato a norma del comma 3 ha facoltà di procedere di propria iniziativa anche agli atti che a seguito dello svolgimento di quelli specificamente delegati appaiono necessari ai fini delle indagini.»

³⁴ 5.5. *Indagini delegate dal pubblico ministero.*

Nei casi in cui il P.M. deleghi la Polizia Giudiziaria per assumere ulteriori informazioni dalla persona offesa, è necessario che l'atto evaso sia firmato dall'ufficiale del Comando o della Stazione delegata dando atto di aver provveduto, ex art. 351, co. 1 ter, c.p.p., a tutte le indicazioni richieste dal P.M. Ciò per evitare che le richieste effettuate nella delega d'indagine non siano tutte eseguite, tanto da costringere il P.M. a dover riformulare la delega.



Si prevede che per i reati in esame la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati. Gli oneri derivanti dalla partecipazione a tali corsi di recupero sono a carico del condannato³⁵.

12.2. Le linee guida adottate e i provvedimenti esecutivi.

La norma, assai scarna, si applica ai fatti commessi dal 9 agosto 2019.

Si richiederà alla Regione Lazio un elenco delle associazioni potenzialmente in grado di organizzare i corsi in questione.

I magistrati di udienza chiederanno l'applicazione della nuova norma quando applicabile, invitando il Giudice a fissare il termine per l'esecuzione dell'adempimento da parte del condannato.

L'Ufficio esecuzione procederà come in tutti i casi di sospensione condizionale subordinata a determinati adempimenti, con le opportune richieste in caso di provvedimenti non esaustivi emessi dal Giudice della Cognizione.

13 Il nuovo reato di cui all'art. 387-bis c.p., *Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa* (art. 4 l. 69/2019).

13.1. La nuova disposizione.

L'art. 4 della l. 69/2017 introduce l'articolo 387-bis del codice penale³⁶ ripercorrendo, in parte, l'art. 385, co. primo e terzo, c.p. in tema di violazione del provvedimento degli arresti domiciliari.

³⁵ Si riporta il testo dell'art. 165 del codice penale, evidenziando in *corsivo* le modifiche apportate dalla l. n. 69/2019:

«Art. 165 (*Obblighi del condannato*).

La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno; può altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

La sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già usufruito, deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente.

La disposizione del secondo comma non si applica qualora la sospensione condizionale della pena sia stata concessa ai sensi del quarto comma dell'art. 163.

Nei casi di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento della somma determinata a titolo di riparazione pecuniaria ai sensi dell'art. 322-quater, fermo restando il diritto all'ulteriore eventuale risarcimento del danno.

Nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 572, 609bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, nonché agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati.

Il giudice nella sentenza stabilisce il termine entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti.

Nel caso di condanna per il reato previsto dall'art. 624-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa».

³⁶ «Art. 387-bis (Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa).

Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale o dall'ordine di cui all'articolo 384-bis del medesimo codice è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».



E' punito con la pena da sei mesi a tre anni di reclusione chi viola le misure cautelari legalmente applicate ai sensi dell'art. 282-bis c.p.p. (allontanamento dalla casa familiare) e 282-ter c.p.p. (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa).

La disposizione si applica per i fatti commessi dal 9 agosto 2019, anche se la misura sia stata adottata o eseguita in epoca precedente, sulla base degli ordinari principi in tema di introduzione di disposizioni incriminatrici.

La *ratio* della norma corrisponde alla necessità di maggior tutela della vittima, conformemente a quanto previsto dall'intera legge.

Sulla "legale sottoposizione" si può rinviare alla giurisprudenza relativa al delitto ex art. 385 c.p.

La norma non presenta profili di censura costituzionale essendo presenti nell'ordinamento plurime disposizioni che sanzionano penalmente la violazione di obblighi imposti dall'Autorità giudiziaria (e dall'autorità amministrativa), come nel caso, ad esempio, oltre del citato art. 385, co. 4, c.p., dell'art. 75 d.lgs. 159/2011 in tema di violazione degli obblighi imposti con la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

Sotto il profilo pratico la disposizione appare non congrua rispetto alla *ratio*, non consentendo (per la pena prevista) alcun provvedimento immediato da parte della polizia giudiziaria per assicurare l'immediata tutela della vittima. Sulla base delle disposizioni vigenti non è previsto l'arresto facoltativo e non è stata introdotta, come suggerito, una norma analoga all'art. 3 d.l. n. 152/1992, conv. dalla l. 203/1992 che per la violazione degli arresti domiciliari consente l'arresto anche fuori dei casi di flagranza e la possibilità, in sede di convalida, di applicare misure coercitive fuori dei casi previsti dall'art. 380 c.p.p.

Peraltro, l'avere il legislatore previsto come delitto la violazione degli obblighi in esame evidenzia un evidente disvalore della condotta e la necessità di tutelare la vittima, con la conseguente necessità quantomeno di una rigorosa applicazione dell'aggravamento della misura in atto previsto dall'art. 276 c.p.p.

13.2. Le linee guida adottate e i provvedimenti esecutivi.

Per i fatti commessi dal 9 agosto 2019 la polizia giudiziaria trasmetterà (come sarà esplicitato nella integrazione della direttiva n. 2/2019):

- a) immediatamente, l'ordinaria comunicazione della violazione diretta al Giudice che procede e al relativo pubblico ministero assegnatario del procedimento (che potrebbero appartenere ad altri Tribunali);
- b) appena possibile, la comunicazione notizia di reato alla Procura di Tivoli.

Il PM, ricevuta la comunicazione supra a), richiederà di norma (nel procedimento in cui è stata adottata la misura) tempestivamente, l'aggravamento della misura a tutela della vittima, segnalando al Giudice che procede la necessità di provvedere con urgenza. La richiesta di aggravamento non necessita dell'assenso riservato alla richiesta della misura. Nel caso di rigetto di norma sarà proposto appello a tutela della persona offesa.

La mancata richiesta di aggravamento sarà succintamente motivata.



La segreteria del magistrato trasmetterà alla segreteria del Procuratore copia della richiesta del PM ovvero del provvedimento in cui ritiene di non richiedere l'aggravamento, e del provvedimento adottato dal Giudice.

Il personale della Segreteria del Procuratore addetto procederà ad annotare i citati provvedimenti nel registro di comodo delle misure cautelari personali e alla loro conservazione informatica.

Il reato è assegnato al Gruppo Uno.

Sulla base dei criteri di priorità è opportuno attribuire la Fascia B, assegnata anche ad altri delitti del Gruppo Uno non prioritari assoluti. Si procederà, come nei casi analoghi affrontati oltre, alla tempestiva modifica del progetto organizzativo.

14. Il nuovo reato di cui all'art. 558-bis c.p., *Costrizione o induzione al matrimonio* (art. 7 l. 69/2019).

14.1. La nuova disposizione.

L'art. 7 della l. 69/2019 introduce in delitto di *Costrizione o induzione al matrimonio*³⁷.

La nuova fattispecie punisce con la reclusione da uno a cinque anni, chiunque:

- con violenza o minaccia costringe una persona a contrarre matrimonio o una unione civile;
- approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorità derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile.

Tutti i riferimenti presenti nella disposizione rispondono a nozioni presenti in altre disposizioni penali, sicchè a queste può farsi riferimento.

Sono previste due **circostanze aggravanti**, la pena:

- è aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni diciotto (circostanza aggravante ordinaria).
- è da due a sette anni di reclusione se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni quattordici.

Si è sottolineato che la disposizione, vista la dimensione ultra nazionale del fenomeno su cui intervenire, prevede la punibilità anche quando il fatto:

è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia,
ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia.

Per la determinazione della competenza si applica l'art. 10 c.p.p.

³⁷ «Art. 558-bis (Costrizione o induzione al matrimonio).

Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica a chiunque, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorità derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile.

La pena è aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni diciotto.

La pena è da due a sette anni di reclusione se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni quattordici.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia».



14.2. Le linee guida adottate e i provvedimenti esecutivi.

La nuova norma si applica, ovviamente, per i soli fatti **commessi dal 9 agosto 2019**.

Il reato è **assegnato al Gruppo Uno** e rientra in quelli di Fascia A (priorità assoluta).

15. Le modifiche agli articoli 61, 572 e 612-bis c.p. (art. 9, co. 1, 2 e 3, l. 69/2019)

15.1. Le nuove disposizioni.

L'articolo 9, co. da 1 a 3, della l. 69/2019 interviene sui delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.) e di atti persecutori (art. 612-bis c.p.).

Per il delitto di maltrattamenti, si prevede³⁸:

- **l'aumento della pena da 3 a 7 anni di reclusione anziché da 2 a 6 anni di reclusione (art. 9, co. 2, lett. a).**

Il principale effetto, coerente con la ratio della legge, è rappresentato dall'inserimento del delitto in esame in quelli che prevedono un termine di efficacia della misura cautelare personale più ampio (per quanto qui interessa, art. 303, co. 1 lett. b), si passa dagli originari 3 mesi agli attuali 6 mesi, il doppio per le misure non custodiali; art. 303, co. 2 lett. b), quindi si passa dagli originari 6 mesi a 1 anno, il doppio per le misure non custodiali). Trattasi di intervento quanto mai opportuno attesa la difficoltà di rispettare i precedenti brevissimi termini. L'intervento sulla pena, oltre a evidenziare la gravità del reato, rende immune da censure di costituzionalità il solo aumento dei termini di efficacia della misura custodiale;

- una **fattispecie aggravata** (circostanza ad effetto speciale, aumento fino alla metà) in un nuovo secondo comma (art. 9, co. 2, lett. b), quando il delitto è commesso:
 - o in presenza o in danno di minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità,
 - o ovvero se il fatto è commesso con armi.

Per ragioni di coordinamento, essendo stata introdotta l'aggravante speciale, si abroga l'aggravante comune dell'art. 61 c.p. il riferimento al delitto di maltrattamenti (art. 9, comma 1).

Dunque, sulla base della modifica, per il delitto di maltrattamenti:

- rimane ferma l'aggravante del fatto commesso in presenza o in danno di minorenne o di donna in stato di gravidanza che diviene circostanza ad effetto speciale;
- si introduce l'aggravante ad effetto speciale del fatto commesso in presenza o in danno di persona con disabilità come definita ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Trattasi di disposizione richiamata in tema di querela dall'art. 612-bis c.p., comma quarto;

³⁸ Si riporta il testo dell'art. 572, del codice penale, con evidenziate in *corsivo* le modifiche apportate dalla legge 69/2019:

«Art. 572 (*Maltrattamenti contro familiari e conviventi*).

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione *da tre a sette anni*.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi.

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.

Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato.».



- si introduce l'aggravante ad effetto speciale dell'essere stato commesso il fatto con armi, previsto come aggravante ordinaria dall'art. 585 comma primo, c.p., tra l'altro per il reato di lesioni

Viene introdotto all'art. 572 c.p. un ultimo comma secondo cui: «Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato» (art. 9, co. 2. lett. c, l. 69/2019).

La disposizione, oltre a prevedere la qualità di persona offesa del minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti (i cui diritti saranno esercitati come previsto dall'attuale normativa) sembra accogliere la nozione di violenza assistita coniata dalla giurisprudenza³⁹.

In ordine al delitto di atti persecutori si prevede l'aumento della pena: l'attuale pena della reclusione da 6 mesi a 5 anni viene sostituita con quella della reclusione da un anno a 6 anni e 6 mesi (art. 9, co. 3, l. 69/2019).

Valgono le considerazioni esposte per il delitto di maltrattamenti con riferimento ai nuovi termini di efficacia delle misure cautelari.

15.2. Le linee guida adottate e i provvedimenti esecutivi.

Le nuove disposizioni si applicano, ovviamente, per i soli fatti **commessi dal 9 agosto 2019**.

Il reato è **assegnato al Gruppo Uno e rientra in quelli di Fascia A** (priorità assoluta).

Si procederà alla contestazione del reato di “violenza assistita” secondo i criteri enucleati dalla giurisprudenza di legittimità.

16. Le modifiche all'articolo 577 del codice penale (art. 11 l. 69/2019).

16.1. Le nuove disposizioni.

L'articolo 11 modifica il codice penale intervenendo sull'omicidio aggravato dalle relazioni personali, di cui all'art. 577 c.p., per estendere il campo d'applicazione delle aggravanti⁴⁰.

³⁹ S.C. n. 18833/2018 Rv. 272985:

1. quanto agli elementi costituiti (oggettivo e soggettivo) del reato di cui all'art. 572 cod. pen., non è revocabile in dubbio che il delitto di maltrattamenti possa essere configurato anche nel caso in cui i comportamenti vessatori non siano rivolti direttamente in danno dei figli minori, ma li coinvolgano (solo) indirettamente quali involontari spettatori delle feroci liti e dei brutali scontri fra i genitori che si svolgano all'interno delle mura domestiche, cioè allorché essi siano vittime di C.d. violenza assistita. La condotta di chi costringa minore, suo malgrado, a presenziare - quale mero testimone alle manifestazioni di violenza, fisica o morale, è certamente suscettibile di realizzare un'offesa al bene tutelato dalla norma (la famiglia), potendo comportare gravi ripercussioni negative nei processi di crescita morale e sociale della prole interessata.

D'altronde, costituisce approdo ormai consolidato della scienza psicologica che anche bambini molto piccoli, persino i feti ancora nel grembo materno, siano in grado di percepire quanto avvenga nell'ambiente in cui si sviluppano e, dunque, di comprendere e di assorbire gli avvenimenti violenti che ivi si svolgano, in particolare le violenze subite dalla madre, con ferite psicologiche indelebili ed inevitabili riverberi negativi per lo sviluppo della loro personalità.

1.1. Ritiene, nondimeno, il Collegio che il delitto di maltrattamenti scaturisce da una condotta riportabile alla C.d. violenza assistita, proprio perché fondato su di una relazione non diretta, ma indiretta fra il comportamento dell'agente e la vittima - essendo l'azione rivolta a colpire non il minore, ma altri ovvero, come nella specie, connotandosi per la reciprocità delle offese fra i genitori - postula una prova rigorosa che l'agire - in ipotesi - illecito, per un verso, sia connotato dalla C.d. abitudine; per altro verso, sia idoneo ad offendere il bene giuridico protetto dall'incriminazione, id est abbia cagionato secondo un rapporto di causa-effetto - uno stato di sofferenza di natura psicofisica nei minori spettatori passivi.

⁴⁰ Si riporta il testo dell'art. 577 del codice penale, con le modifiche in *corsivo* apportate dalla l. n. 69/2019:

«Art. 577 (*Altre circostanze aggravanti. Ergastolo*).

Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'art. 575 è commesso:



L'effetto, naturalmente, si determina su tutte le disposizioni che richiamano l'art. 577, ivi comprese gli artt. 582 e 583-quinquies.

La lett. a) interviene sul primo comma dell'art. 577 c.p. consentendo l'applicazione dell'ergastolo anche in caso:

- di relazione affettiva senza stabile convivenza;
- di stabile convivenza non connotata da relazione affettiva;
- di omicidio commesso nei confronti del discendente anche per effetto di adozione di minorenni.

La previgente disposizione puniva con l'ergastolo l'omicidio commesso nei confronti dell'ascendente o del discendente o del coniuge (anche legalmente separato), dell'altra parte dell'unione civile o della persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente.

La lett. b) interviene sul secondo comma dell'art. 577 c.p., che prevede l'aggravante della reclusione da 24 a 30 anni se vittima dell'omicidio è, oltre al coniuge divorziato e all'altra parte dell'unione civile cessata, anche

- la «persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate»
- ovvero l'adottante o l'adottato.

La lett. c) aggiunge un ulteriore comma all'art. 577 c.p., prevedendo, in deroga agli ordinari criteri di **bilanciamento tra circostanze**, che le attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 62, numero 1 (Avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale), 89 (Vizio parziale di mente), 98 (Minore degli anni diciotto) e 114⁴¹, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui al primo comma, numero 1, e al secondo comma, non possono essere ritenute prevalenti rispetto a queste.

Si tratta di intervento adottato già per altre fattispecie di reato e trovano applicazione i principi già enucleati.

16.2. Le linee guida adottate e i provvedimenti esecutivi.

Le nuove disposizioni si applicano, ovviamente, per i soli fatti **commessi dal 9 agosto 2019**.

17. Il nuovo reato di cui all'art. 583-quinquies c.p. *Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso* e le norme di coordinamento (art. 12 l. 69/2019).

-
1. contro l'ascendente o il discendente *anche per effetto di adozione di minorenni* o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile *o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva*;
 2. col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso;
 3. con premeditazione;
 4. col concorso di taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'art. 61.

La pena è della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto è commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, *la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate*, il fratello o la sorella, *l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile*, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 62, numero 1, 89, 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui al primo comma, numero 1, e al secondo comma, non possono essere ritenute prevalenti rispetto a queste.

⁴¹ La disposizione in commento prevede due circostanze attenuanti. La prima opera nel caso in cui l'opera prestata da taluno dei concorrenti abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato; la seconda è prevista a favore di chi è stato determinato a commettere il reato o a cooperare nel reato, quando concorrono le condizioni della coercizione esercitata da un soggetto rivestito di autorità oppure della minorità o infermità mentale.



17.1. Le nuove disposizioni.

L'articolo 12, comma 1, l. 69/2019 inserisce nel codice penale il delitto di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso. E' abrogata, conseguentemente, l'attuale corrispondente ipotesi di lesioni personali gravissime (comma 3) che, all'art. 583, comma secondo n. 4), c.p. punisce con la reclusione da 6 a 12 anni le lesioni personali gravissime con deformazione o sfregio permanente del viso⁴².

L'intervento normativo riconosce alla deformazione dell'aspetto attraverso lesioni permanenti al viso un più grave disvalore rispetto alle altre lesioni gravissime.

La nuova fattispecie punisce con la reclusione da 8 a 14 anni la lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso (primo comma).

Trova applicazione la giurisprudenza relativa all'art. 583, comma secondo n. 4), c.p.

Alla condanna - cui è equiparato il patteggiamento della pena - consegue anche la pena accessoria della interdizione perpetua dagli uffici attinenti alla tutela, alla curatela ed all'amministrazione di sostegno (secondo comma). Pena accessoria prevista oggi per le condanne per i delitti di violenza sessuale, di sfruttamento sessuale dei minori e di mutilazione degli organi genitali femminili.

I commi da 2 a 4 dell'art. 12 l. 69/2019 operano interventi di coordinamento:

- il comma 2 interviene sull'art. 576 c.p. prevedendo l'ergastolo quando l'omicidio sia conseguente alla commissione del delitto di deformazione dell'aspetto mediante lesioni al viso. L'art. 583-*quinqüies* viene aggiunto al catalogo di reati che attualmente comprende i maltrattamenti in famiglia, alcuni delitti di sfruttamento sessuale dei minori e di violenza sessuale (comma 2)⁴³;
- il comma 3 sopprime l'attuale aggravante inserita nell'art. 583;
- il comma 4 interviene sull'art. 585 c.p., prevedendo che il delitto di deformazioni permanenti sia aggravato quando commesso con il concorso delle aggravanti di cui all'art. 576 c.p. (pena aumentata da un terzo alla metà), di quelle di cui all'art. 577 c.p., ovvero quando commesso con

⁴² «Art. 583-*quinqüies* (Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso).

Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.

⁴³ Si riporta il testo dell'art. 576 del codice penale, con evidenziate in *corsivo* le modifiche apportate dalla legge 69/2019.

«Art. 576 (Circostanze aggravanti. Ergastolo).

Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'articolo precedente è commesso:

1. col concorso di taluna delle circostanze indicate nel n. 2 dell'art. 61;
2. contro l'ascendente o il discendente, quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'art. 61 o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso, ovvero quando vi è premeditazione;
3. dal latitante, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza;
4. dall'associato per delinquere, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione;
5. in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 583-*quinqüies*, 600-*bis*, 600-*ter*, 609-*bis*, 609-*quater* e 609-*octies*;
- 5.1. dall'autore del delitto previsto dall'art. 612-*bis* nei confronti della persona offesa;
- 5-*bis*. contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio.

È latitante, agli effetti della legge penale, chi si trova nelle condizioni indicate nel n. 6 dell'art. 61.»



armi o con sostanze corrosive, ovvero da persona travisata o da più persone riunite (pena aumentata fino a un terzo)⁴⁴.

Il comma 5 dell'art. 12 della l. 69/2019 modifica l'ordinamento penitenziario (art. 4-*bis*, co. 1-*quater* e 1-*quinqües*, legge n. 354 del 1975)⁴⁵, consentendo l'applicazione dei benefici penitenziari per i condannati per il delitto di deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno. Si equipara, sostanzialmente, il delitto in esame ai gravi delitti di violenza di genere ivi previsti.

prevedendo che quando il reato è commesso in danno di minore, ai fini della concessione dei benefici può essere valutata la positiva partecipazione al programma di riabilitazione psicologica specifica previsto dall'articolo 13-*bis* dell'ordinamento penitenziario.

Anche in questo caso si inserisce il nuovo delitto tra i reati sessuali in danno di minori con riferimento alle conseguenze derivanti per l'Ordinamento Penitenziario.

17.2. Le linee guida adottate e i provvedimenti esecutivi.

La nuova norma si applica, ovviamente, per i soli fatti **commessi dal 9 agosto 2019**.

Il reato è assegnato al Gruppo Uno e rientra in quelli di Fascia A (priorità assoluta).

L'Ufficio esecuzioni terrà conto della nuova normativa sui benefici penitenziari quando si troverà ad eseguire sentenze relative al reato in esame.

18. Le modifiche agli artt. 609 bis e ss. (art. 13 l. 69/2019).

18.1. Le nuove disposizioni.

L'articolo 13, co. da 1 a 3, inasprisce le pene per i delitti di violenza sessuale (artt. da 609-*bis* a 609-*octies* c.p.)^{46 47}.

⁴⁴ Si riporta il testo dell'art. 585 del codice penale, con evidenziate in neretto le modifiche apportate dalla legge 69/2019:

«Art. 585 (*Circostanze aggravanti*).

Nei casi previsti dagli articoli 582, 583, 583-*bis*, 583-*quinqües* e 584, la pena è aumentata da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'art. 576, ed è aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'art. 577, ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive, ovvero da persona travisata o da più persone riunite.

Agli effetti della legge penale, per armi s'intendono:

1. quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona;
2. tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo.

Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti.

⁴⁵ Si riporta parte del testo dell'art. 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) con evidenziate in grassetto le modifiche apportate dalla legge 69/2019.:

«Art. 4-bis (*Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti*).

...

1-*quater*. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 583-*quinqües*, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quinqües*, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinqües*, 609-*octies* e 609-*undecies* del codice penale solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell'art. 80 della presente legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano in ordine al delitto previsto dall'art. 609-*bis* del codice penale salvo che risulti applicata la circostanza attenuante dallo stesso contemplata.

1-*quinqües*. Salvo quanto previsto dal comma 1, ai fini della concessione dei benefici ai detenuti e internati per i delitti di cui agli articoli 583-*quinqües*, 600-*bis*, 600-*ter*, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'art. 600-*quater*.1, 600-*quinqües*, 609-*quater*, 609-*quinqües* e 609-*undecies* del codice penale, nonché agli articoli 609-*bis* e 609-*octies* del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenni, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica di cui all'art. 13-*bis* della presente legge.

...

⁴⁶ Si riporta il testo del Dossier del Senato n. 121 del luglio 2019.

⁴⁷ Si riporta il testo degli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*septies* e 609-*octies* del codice penale, evidenziando in *corsivo* le modifiche apportate dalla l. n. 69/2019:



L'art. 13 modifica l'art. 609-bis c.p. (Violenza sessuale) prevedendo l'innalzamento della pena, da 5 a 10 anni di reclusione a quella da 6 a 12 anni (comma 1).

Ne consegue la competenza collegiale ai sensi dell'art. 33-bis, co. 2, c.p.p.

«Art. 609-bis (*Violenza sessuale*).

Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione *da sei a dodici anni*.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

- 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
- 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.»

«Art. 609-ter (*Circostanze aggravanti*).

La pena stabilita dall'art. 609-bis è aumentata di un terzo se i fatti ivi previsti sono commessi:

- 1) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore;
- 2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;
- 3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
- 4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;
- 5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto;
- 5-bis) all'interno o nelle immediate vicinanze di istituto d'istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa;
- 5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza;
- 5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza;
- 5-quinquies) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;
- 5-sexies) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.

La pena stabilita dall'art. 609-bis è aumentata della metà se i fatti ivi previsti sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici. La pena è raddoppiata se i fatti di cui all'art. 609bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.»

«Art. 609-quater (*Atti sessuali con minorenne*).

Soggiace alla pena stabilita dall'art. 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

- 1) non ha compiuto gli anni quattordici;

2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.

F fuori dei casi previsti dall'art. 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

La pena è aumentata se il compimento degli atti sessuali con il minore che non abbia compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi.

Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'art. 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a quattro anni.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Si applica la pena di cui all'art. 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.»

«Art. 609-septies (*Querela di parte*).

I delitti previsti dagli articoli 609-bis e 609-ter sono punibili a querela della persona offesa.

Salvo quanto previsto dall'art. 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela è di dodici mesi.

La querela proposta è irrevocabile.

Si procede tuttavia d'ufficio:

- 1) se il fatto di cui all'art. 609-bis è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni diciotto;
- 2) se il fatto è commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza;
- 3) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni;
- 4) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio;
- 5) (*abrogato*).».

«Art. 609-octies (*Violenza sessuale di gruppo*).

La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'art. 609-bis.

Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione *da otto a quattordici anni*.

Si applicano le circostanze aggravanti previste dall'art. 609-ter.

La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'art. 112.»



La nuova competenza non opera, in virtù del principio "tempus regit actum", che governa la successione nel tempo delle norme processuali, nei casi in cui all'atto dell'entrata in vigore della legge non è stata esercitata l'azione penale (S.C. 12148/2005, 5742/2017).

Modifica l'art. 609-ter c.p., che disciplina le **circostanze aggravanti** del delitto di violenza sessuale (comma 2):

- sostituendo la pena della reclusione da 6 a 12 anni, prevista attualmente per specifiche ipotesi aggravate, con l'aumento della pena di un terzo. Ciò in conseguenza dell'aumento della pena base per il delitto operata all'art. 609-bis;
- prevedendo che la violenza sessuale commessa dall'ascendente, dal genitore anche adottivo o dal tutore sia sempre aggravata (aumento di un terzo della pena), a prescindere dall'età della vittima (oggi è aggravata solo la violenza commessa da questi soggetti in danno di minorenni);
- rimodulando le aggravanti quando la **violenza sessuale è commessa in danno di minore**. Per la violenza sessuale in danno di minori fino a 10 anni la pena base (reclusione da 6 a 12 anni) è raddoppiata (diventa dunque possibile applicare la reclusione da 12 a 24 anni; attualmente per tali ipotesi è prevista la reclusione da 7 a 14 anni); per la violenza nei confronti dei minori da 10 a 14 anni la pena base è aumentata della metà (diventa dunque reclusione da 9 a 18 anni, in luogo dell'attuale reclusione da 6 a 12 anni); per la violenza nei confronti di minori da 14 a 18 anni la pena base è aumentata di un terzo (diviene dunque reclusione da 8 a 16 anni, mentre attualmente la violenza è aggravata e si applica la reclusione da 6 a 12 anni solo se è commessa da ascendenti, genitori o tutori).

L'articolo 13 inoltre:

- modifica il delitto di atti sessuali con minorenne), di cui all'art. 609-quater c.p., prevedendo una aggravante quando gli atti sessuali siano commessi con minori di anni 14 in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi. In questo caso la pena base - per la quale l'art. 609-quater rinvia all'art. 609-bis che, a seguito della riforma, prevede la reclusione da 6 a 12 anni - è aumentata fino a un terzo;
- interviene sulla scriminante del terzo comma dell'art. 609-quater, che esclude la punibilità quando gli atti sessuali sono compiuti tra minorenni a patto che non vi sia violenza, che essi abbiano almeno 13 anni e che la differenza tra i *partner* sia non superiore a 3 anni. Il provvedimento incide sulla differenza di età tra i minori, estendendo la non punibilità a tutti i casi in cui la differenza di età tra i minori non superi i 4 anni;
- modifica l'art. 609-septies c.p. per escludere il delitto di atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.) dal catalogo dei reati punibili a querela della persona offesa (modifica del primo comma). Tale delitto sarà dunque, sempre, procedibile d'ufficio. Per questa ragione viene abrogata la previsione che attualmente consente di procedere d'ufficio quando gli atti sessuali coinvolgono un minore di età inferiore a 10 anni, che diviene superflua (abrogazione del quarto comma, numero 5). E' inoltre elevato da sei mesi a dodici mesi il termine per la proposizione della querela;
- modifica l'art. 609-octies, relativo alla violenza sessuale di gruppo (comma 5), per inasprirne la pena: all'attuale reclusione da 6 a 12 anni è sostituita la reclusione da 8 a 14 anni. Inoltre, intervenendo sul terzo comma, l'attuale formulazione in base alla quale si ha un aumento di pena



«se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter», è sostituita dalla seguente: «Si applicano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter».

Si sottolineano le seguenti modifiche:

- **la procedibilità d'ufficio del delitto di cui all'art. 609-quater c.p. di atti sessuali con minorenne;**
- **l'aumento del termine per la proposizione della querela per i delitti di cui all'art. 609-bis e 609 ter c.p., da sei a dodici mesi.**

18.2. Le linee guida adottate e i provvedimenti esecutivi.

Le nuove disposizioni si applicano, ovviamente, per i soli fatti **commessi dal 9 agosto 2019**.

Anche **la procedibilità d'ufficio dell'art. 609-quater e il più ampio termine per la proposizione della querela per i delitti ex artt. 609-bis e 609-ter c.p. operano per i soli fatti commessi dal 9 agosto 2019**. La giurisprudenza, infatti, afferma *“che il mutamento nel tempo del regime di procedibilità va positivamente risolto, ai sensi dell'art. 2 cod. pen., alla luce della natura mista, sostanziale e processuale, dell'istituto della querela, che costituisce nel contempo condizione di procedibilità e di punibilità”* (S.C. 44390/2015, 22143/2019).

19. Il nuovo reato di cui all'art. 612-ter c.p., Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (artt. 10 e 16 l. 69/2019).

19.1. La nuova disposizione.

L'art. 10 della l. 69/2019 introduce nel codice penale, all'articolo 612-ter, una nuova fattispecie da tempo richiesta per sanzionare la diffusione del fenomeno e l'assenza di incisivi strumenti di contrasto⁴⁸. Si tratta del **fenomeno del c.d. *Revenge porn*** o pornovendetta⁴⁹. L'espressione indica la pubblicazione sul *web* di foto o video, anche molto intimi ed espliciti, a scopo di vendetta. Si è sottolineato che spesso la diffusione di queste immagini o video segue la fine di una relazione sentimentale e viene utilizzata come strumento di pressione nei confronti delle vittime, che sono prevalentemente donne⁵⁰.

⁴⁸ Art. 612-ter (Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.

La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.

La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d'ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

⁴⁹ Recentemente l'Accademia della Crusca ha suggerito questa definizione.

⁵⁰ Secondo la Polizia delle Comunicazioni da noi il fenomeno sta raggiungendo picchi preoccupanti ed uno studio del 2018 dell'Osservatorio Nazionale Adolescenza in collaborazione col portale skoola.net ha rilevato che il 6% dei giovanissimi fra gli 11 e i 13 anni invia abitualmente proprie immagini a sfondo sessuale per via telematica, con una prevalenza (2 su 3) di ragazze. Aumentando l'età (14-19 anni) aumenta la percentuale (19%) di chi invia, anche al solo partner, materiale intimo.



Il nuovo articolo 612-ter c.p. sanziona con la pena della reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000 due diverse condotte.

La condotta di chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde, senza l'espresso consenso delle persone interessate, immagini o video sessualmente espliciti, destinati a rimanere privati.

La condotta tipica è composta:

- dalla realizzazione o dalla sottrazione (che può costituire di per sé reato) di immagini o video dal contenuto *«sessualmente esplicito»*
- dalla successiva *«pubblicazione»* o *«diffusione»* dello stesso;
- dall'assenza *«del consenso delle persone rappresentate»*.

Trattandosi di immagini che riprendono la persona in atteggiamenti intimi deve ritenersi che il consenso (non viziato) debba risultare in maniera univoca e tendenzialmente esplicita, dato preferibilmente per iscritto.

La *ratio* della norma e l'interesse tutelato, che pone in primo piano la tutela della persona offesa, fanno propendere per una sorta di presunzione in favore della vittima, gravando sull'imputato quanto meno un onere di allegazione seria e riscontrabile sul consenso dato. Consenso che, in base ai principi generali, può essere revocato, impedendo la diffusione (o l'ulteriore diffusione ai soggetti cui è comunicata la revoca del consenso).

Si ritiene che coloro che diffondono il materiale o intendono farlo a fronte della comunicazione della revoca del consenso o della comunicazione dell'assenza di consenso e della presentazione della relativa querela hanno un onere di evitare o interrompere la diffusione pena la commissione del reato o di più gravi reati (ricettazione).

E' sanzionata, inoltre, la condotta di chi, avendo comunque ricevuto o acquisto le immagini o i video indicati li invii (per posta ordinaria, e-mail, sistemi di messaggistica ecc.), consegna, ceda, pubblici (su social, siti, blog ecc.) o diffonda senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.

In questa seconda ipotesi è punito l'eventuale "condivisore" delle immagini diffuse dall'autore del reato. E' proprio la diffusione a rendere la lesione della riservatezza della vittima amplificata fino ad irreversibili conseguenze. Ragioni di tutela della persona offesa fanno ritenere che il consenso richiesto sia ulteriore e diverso rispetto a quello dato per le riprese o per una comunicazione "limitata" dell'immagine.

E' stata segnalata la difficoltà di provare l'effettiva conoscenza da parte del "condivisore" della mancanza di consenso a monte da parte della vittima.

Il fine di recare nocumento rappresenta **il dolo specifico** in quanto l'agente deve essere consapevole oltre che di porre in essere la condotta tipica, anche di arrecare un danno (all'immagine, alla salute, al patrimonio ecc.) al di là della realizzazione dello stesso.

Sono previste:

due circostanze aggravanti ordinarie:

- se il reato di pubblicazione illecita è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, ovvero da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa;



- se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici. Trattasi di modalità ordinaria di commissione del reato;

una circostanza a effetto speciale (con aumento della pena da un terzo alla metà)

- se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.

I presupposti di applicabilità delle circostanze ora descritti devono sussistere al momento della commissione del fatto.

L'ultimo comma dell'articolo 612-ter c.p. prevede che il reato sia punibile a querela della persona offesa.

La querela, che può essere proposta nel termine di sei mesi (corrispondente a quello più elevato previsto per i reati di violenza sessuale), può essere rimessa solo in sede processuale con l'applicazione dei principi già elaborati per l'art. 612-bis quarto comma c.p.

La diffusione illecita di video o immagini sessualmente esplicite aggravata dall'essere commessa in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza è punibile d'ufficio.

L'articolo 16 modifica il comma 2-bis dell'articolo 275 c.p.p. in materia di criteri di scelta delle misure cautelari inserendo anche l'art. 612-ter c.p.⁵¹. E' noto che il comma 2-bis citato prevede che la custodia cautelare in carcere non può più essere applicata se il giudice ritenga che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni. Tale previsione non trova applicazione con riguardo ad una serie di reati, tra cui è ora aggiunto l'art. 6-ter c.p.

19.2. Le linee guida adottate e i provvedimenti esecutivi.

La nuova norma si applica, ovviamente, per i soli fatti **commessi dal 9 agosto 2019**.

Il reato è assegnato al Gruppo Uno e rientra in quelli di Fascia A (priorità assoluta).

PARTE QUARTA

⁵¹ Si riporta il testo del comma 2-bis, dell'art. 275 del codice di procedura penale, con evidenziate in *corsivo* le modifiche apportate dalla legge 69/2019:

«2-bis. Non può essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena. Salvo quanto previsto dal comma 3 e ferma restando l'applicabilità degli articoli 276, comma 1-ter, e 280, comma 3, non può applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni. Tale disposizione non si applica nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 423-bis, 572, 612-bis, 612-ter e 624-bis del codice penale, nonché all'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e quando, rilevata l'inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno dei luoghi di esecuzione indicati nell'art. 284, comma 1, del presente codice.».



ORDINAMENTO PENITENZIARIO, CODICE ANTIMAFIA, COMUNICAZIONI AL GIUDICE CIVILE – FORMAZIONE ED ELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - ALTRE DISPOSIZIONI

20. Il trattamento psicologico dei condannati (art. 17 l. 69/2019, modifiche all'art. 13-bis Ord. Pen).

20.1. La nuova disposizione.

L'articolo 17 modifica l'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975), intervenendo sull'art. 13-*bis*, che prevede la possibilità per i condannati per delitti sessuali in danno di minori, di sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno, suscettibile di valutazione ai fini della concessione dei benefici penitenziari. Si inseriscono nella richiamata disposizione anche i delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.), deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-*quinqies* c.p.) e *stalking* (art. 612-*bis* c.p.)⁵².

20.2. Le linee guida adottate e i provvedimenti esecutivi.

L'Ufficio esecuzione curerà gli adempimenti apparendo applicabile la nuova disposizione anche ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della modifica.

21. Le modifiche al d.lgs. 159/2011, cd. Codice Antimafia (art. 9, co. 4 e 5, l. 69/2019, modifiche agli articoli 4 e 8 del d.lgs. 159/2011).

21.1. Le nuove disposizioni.

La prima applicazione delle misure di prevenzione ai reati di violenza di genere e domestica è stata del Tribunale di Roma su proposta della procura della Repubblica di Tivoli.

La l. 161/2017 ha inserito nel testo dell'art. 4 d.lgs. 159/2011 gli indiziati del delitto di cui all'art. 612-*bis* c.p.

L'art. 9, co. 4, l. 69/2019 inserisce anche il **delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi** (art. 572 c.p.)⁵³.

⁵² Si riporta il testo dell'art. 13-bis Ord. pen., evidenziando in *corsivo* le modifiche apportate dalla l. n. 69/2019:

«Art. 13-bis (*Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori*). — 1. Le persone condannate per i delitti di cui agli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'art. 600-*quater*, 1, 600-*quinqies*, 609-*quater*, 609-*quinqies* e 609-*undecies* del codice penale *nonché agli articoli 572, 583-*quinqies*, 609-*bis*, 609-*octies* e 612-*bis* del medesimo codice*, possono sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno. La partecipazione a tale trattamento è valutata ai sensi dell'art. 4-*bis*, comma 1-*quinqies*, della presente legge ai fini della concessione dei benefici previsti dalla medesima disposizione.

1-*bis*. *Le persone condannate per i delitti di cui al comma 1 possono essere ammesse a seguire percorsi di reinserimento nella società e di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, organizzati previo accordo tra i suddetti enti o associazioni e gli istituti penitenziari.*».

⁵³ Si riporta parte del testo dell'art. 4 d.lgs. 159/2011, con evidenziate in *corsivo* le modifiche apportate dalla l. 69/2019:

«Art. 4 (*Soggetti destinatari*).

I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano:

a) agli indiziati di appartenere alle associazioni di cui all'art. 416-*bis* c.p.;

b) ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'art. 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all'art. 12-*quinqies*, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o del delitto di cui all'art. 418 del codice penale;



Con questa modifica sarà applicabile all'indiziato del delitto di maltrattamenti la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, cui può essere aggiunto, se le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale o in una o più province. Con il consenso dell'interessato, anche a questo indiziato potrà essere applicato il c.d. braccialetto elettronico, una volta che ne sia stata accertata la disponibilità. Infine, potranno essere applicate all'indagato per maltrattamenti, al pari che all'indagato per *stalking*, anche misure di prevenzione patrimoniali.

L'art. 9, co. 5, l. 69/1989 prevede che il tribunale nel disporre in ordine alle misure di prevenzione possa, anche con riguardo agli indiziati di *stalking*, imporre il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente da minori⁵⁴.

21.2. Le linee guida adottate e i provvedimenti esecutivi.

Essendo competente il Procuratore per le proposte di applicazione di misure di prevenzione, i Magistrati del Gruppo Uno trasmetteranno copia degli atti rilevanti del procedimento qualora ritengano che debba procedersi in tal senso, anche previa interlocuzione col Procuratore.

La proposta sarà avanzata nei casi in cui appaia opportuna la misura in considerazione della particolare pericolosità della persona, anche alla luce della recidiva nelle condotte di reati di violenza di genere.

22. Le comunicazioni al Giudice civile (art. 14, co. 1, l. 69/2019, inserimento dell'art. 64-bis disp. att. c.p.p.).

22.1. La nuova disposizione.

L'articolo 14, al comma 1, interviene sulle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale per inserendo l'art. 64-bis: se sono in corso procedimenti civili di separazione dei coniugi o cause relative ai figli minori di età o relative alla potestà genitoriale, il giudice penale deve trasmettere, senza ritardo, al giudice civile copia dei seguenti provvedimenti, adottati in relazione a un procedimento

c) ...

i-ter) ai soggetti indiziati dei delitti di cui agli articoli 572 e 612 bis del codice penale».

⁵⁴ Si riporta parte del testo dell'art. 8, comma 5, del d.lgs. 159/2011, con evidenziate in corsivo le modifiche apportate dalla l. 69/1989:

«Art. 8 (*Decisione*). — 1. Il provvedimento del tribunale stabilisce la durata della misura di prevenzione che non può essere inferiore ad un anno né superiore a cinque.

2 . Qualora il tribunale disponga l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6, nel provvedimento sono determinate le prescrizioni che la persona sottoposta a tale misura deve osservare.

3. A tale scopo, qualora la misura applicata sia quella della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e si tratti di persona indiziata di vivere con il provento di reati, il tribunale prescrive di darsi, entro un congruo termine, alla ricerca di un lavoro, di fissare la propria dimora, di farla conoscere nel termine stesso all'autorità di pubblica sicurezza e di non allontanarsene senza preventivo avviso all'autorità medesima.

4 . In ogni caso, prescrive di vivere onestamente, di rispettare le leggi, e di non allontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza; prescrive, altresì, di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, di non accedere agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento, anche in determinate fasce orarie, di non rincasare la sera più tardi e di non uscire la mattina più presto di una data ora e senza comprovata necessità e, comunque, senza averne data tempestiva notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza, di non detenere e non portare armi, di non partecipare a pubbliche riunioni.

5. Inoltre, può imporre tutte le prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale, e, in particolare, il divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più regioni, ovvero, con riferimento ai soggetti di cui agli articoli 1, comma 1, lettera c), e 4, comma 1, lettera i-ter), il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione o da minori.

6. ...



penale per un delitto di violenza domestica o di genere: ordinanze relative a misure cautelari personali, avviso di conclusione delle indagini preliminari, provvedimento di archiviazione, sentenza⁵⁵.

Il tema della conoscenza da parte del giudice civile dei procedimenti suindicati è affrontato nella Risoluzione del CSM *sulle linee guida e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica* dell'8 maggio 2018 e nelle *Proposte di coordinamento e buone prassi tra gli uffici – report dei gruppi di lavoro - Scandicci 13 – 15 maggio 2019*⁵⁶

22.2. Le linee guida adottate e i provvedimenti esecutivi.

Questa Procura ha adottato, il 29 aprile 2019, *Linee guida operative per la cooperazione col Tribunale di Tivoli per la protezione e tutela delle vittime di violenza domestica*⁵⁷ per organizzare l'intervento del PM e il deposito di atti del procedimento penale nei processi civili⁵⁸.

Si è data concreta attuazione alle linee guida⁵⁹.

Si prevede (all'art. 4) che "Il magistrato assegnatario del procedimento penale, eventualmente tramite il Procuratore della Repubblica, trasmette al Tribunale civile:

⁵⁵ «Art. 64-bis (Trasmissione obbligatoria di provvedimenti al giudice civile). — 1. Ai fini della decisione dei procedimenti di separazione personale dei coniugi o delle cause relative ai figli minori di età o all'esercizio della potestà genitoriale, copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, del provvedimento con il quale è disposta l'archiviazione e della sentenza emessi nei confronti di una delle parti in relazione ai reati previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale è trasmessa senza ritardo al giudice civile procedente».

⁵⁶ Il documento è reperibile sul sito della Scuola Superiore della Magistratura e su sito della Procura di Tivoli, Contrasto alla Violenza di genere, Documentazione, http://www.procura.tivoli.giustizia.it/contrasto_violenza_doc.aspx?id_gruppo=460.

⁵⁷ Pubblicate sul sito della Procura, Contrasto alla violenza di genere, PM e processo civile http://www.procura.tivoli.giustizia.it/contrasto_violenza_doc.aspx?id_gruppo=456

⁵⁸ Si riportano i primi due articoli:

Art. 1 - Oggetto delle linee guida.

1. Le presenti linee guida, in attuazione della normativa in premessa indicata e tenuto conto della Risoluzione del CSM del 9 maggio 2018, hanno ad oggetto disposizioni organizzative sul ruolo del Pubblico Ministero nei procedimenti civili di separazione, divorzio e relativi ai minorenni e, dunque nei rapporti col Tribunale civile (giudice istruttore e Tribunale collegiale), in particolare in presenza di situazioni di violenza domestica, con specifico riferimento alle seguenti fattispecie di reato, che coinvolgono o meno minorenni:
 - a) art. 572 c.p.;
 - b) artt. 609-bis ss. c.p.;
 - c) art. 612-bis c.p.;
 - d) nonché – ove possibile – per reati comunque collegati a quelli supra a), b) e c), quali l'art. 582 c.p. aggravato ai sensi:
 - a. dell'art. 576, co. 1, nn. 2, 5, 5.1, c.p.
 - b. dell'art. 577, co. 1, n. 1) e co. 2, c.p.).

Art. 2 - Ruolo del Pubblico Ministero. Esercizio delle azioni, intervento in giudizio

1. Il pubblico ministero eserciterà le competenze previste dal codice civile e dal codice di procedura civile in presenza di condotte violente ai danni del coniuge e/o dei figli minori ovvero pregiudizievoli per i figli minori.
2. Ai sensi dell'art. 69 c.p.p. sarà esercitata l'azione civile nei casi previsti dalla legge, ivi compresa l'ipotesi in cui siano ravvisate condotte violente ai danni del coniuge (pregiudizievoli anche per i figli) e/o del figlio, chiedendo:
 - a) la decadenza della responsabilità genitoriale del genitore che esercita la violenza (artt. 330-336 c.p.c.);
 - b) l'adozione dei provvedimenti consentiti ai danni del genitore che esercita la violenza (artt. 330 e 336 c.p.c.).
3. Ai sensi dell'art. 70, co. 1, nn. 1 e 2, c.p.c., sarà esercitato il dovere di intervento nelle cause matrimoniali, comprese quelle di separazione personale dei coniugi.
4. Il ruolo assegnato al Pubblico Ministero nel processo sarà, comunque, valorizzato e incrementato al fine di consentire al Tribunale di avere maggiori cognizioni sulla situazione familiare oggetto del procedimento e di valutare l'emissione dei provvedimenti ritenuti più urgenti ed opportuni, anche al fine di salvaguardare l'incolumità psicofisica delle parti coinvolte.
5. La partecipazione del pubblico ministero al procedimento civile avverrà:
 - a. se ritenuto opportuno, mediante partecipazione all'udienza;
 - b. di norma, ai sensi dell'art. 72 c.p.c., mediante il deposito di memorie, di atti e/o documenti del procedimento penale non coperti dal segreto investigativo.

⁵⁹ Nel sito della Procura, nell'apposita sezione, sono presenti alcuni provvedimenti di trasmissione di atti con specifiche richieste http://www.procura.tivoli.giustizia.it/contrasto_violenza_doc.aspx?id_gruppo=461.



- a) nella fase delle indagini preliminari, gli atti che ritenga ostensibili, eventualmente anche su richiesta delle parti;
- b) in ogni caso, l'ordinanza applicativa di misura cautelare personale (dopo la sua esecuzione) e, compatibilmente con i tempi consentiti e le risorse disponibili, i provvedimenti successivi (ordinanza del Tribunale del riesame, ordinanza di revoca per motivi di merito, ecc.). Questi ultimi provvedimenti potranno, comunque, essere richiesti dal Tribunale se ritenuti utili per la decisione. In considerazione del carico di lavoro gravante sui magistrati e sulle segreterie del Gruppo Uno, nella prima fase attuativa delle presenti linee guida gli adempimenti sopra descritti saranno curati dal Procuratore della Repubblica e dal personale addetto alla sua segreteria;
- c) in ogni caso, la richiesta di rinvio a giudizio”.

Alla luce della nuova norma le linee guida vanno integrate prevedendo anche la trasmissione da parte del PM. (oltre che dell'ordinanza applicativa di misura cautelare, eseguita dal PM ex art. 92 disp. att. c.p.p.) anche l'avviso di conclusione delle indagini.

Non vi è dubbio che i provvedimenti con il quale è disposta l'archiviazione e la sentenza vadano trasmesse dal Giudice.

Si ritiene che i provvedimenti che dispongono la sostituzione o la revoca della misura debbano essere trasmessi dal Giudice che provvede direttamente alla loro esecuzione. La questione, comunque, sarà oggetto di opportuno approfondimento col Tribunale.

Sulla conoscenza dell'esistenza del procedimento civile non vi è alcun problema, salvo l'impiego di risorse.

Già oggi le linee guida prevedono modalità di acquisizione della notizia⁶⁰, ben possibile anche tramite la consolle civile consultabile dalle segreterie dei Magistrati.

Pertanto:

- il Procuratore della Repubblica continuerà a trasmettere l'ordinanza applicativa di misura cautelare;
- i magistrati provvederanno a trasmettere l'avviso di conclusione delle indagini,

⁶⁰ Prevede l'art. 3 delle Linee guida citate:

Art. 3 - Provvedimenti organizzativi di competenza del Procuratore della Repubblica diretti ad avere cognizione, nel procedimento penale, dell'esistenza di un procedimento civile

1. Sono adottati i seguenti provvedimenti organizzativi per avere immediata e tempestiva conoscenza dei procedimenti civili di separazione, divorzio, relativo ai minorenni, per i quali sia depositata o sia pendente una notizia di reato relativa ai reati indicati all'art. 1:

- a) la polizia giudiziaria, all'atto della ricezione della notizia di reato, accerterà dalla vittima se è pendente uno dei procedimenti civili indicati, acquisendo anche il numero del Registro civile. Tale adempimento è previsto nella direttiva n. 2/2019 alla polizia giudiziaria adottata il 29 aprile 2019. Il dirigente dell'Ufficio Primi Atti annoterà sulla scheda della notizia di reato da sottoporre al magistrato addetto allo smistamento “esiste procedimento civile n. XXX”;
- b) il dirigente dell'Ufficio Primi Atti, qualora non risulti l'adempimento *supra* a), consulterà la consolle civile per verificare se è pendente uno dei procedimenti per poi procedere agli adempimenti indicati *supra* a). Segnerà alla Segreteria del Procuratore l'omissione al fine di consentire, per il futuro, l'adempimento da parte della polizia giudiziaria.
- c) il personale dell'Ufficio centralizzato iscrizioni annoterà sulla copertina del fascicolo l'eventuale esistenza di un procedimento civile, indicando il numero del Registro Civile;
- d) gli adempimenti *supra* a), b) e c) sono di competenza del personale della Segreteria del Magistrato qualora provveda alla formazione del fascicolo (ad esempio, separazione degli atti) ovvero riceva il fascicolo dopo la richiesta di convalida dell'arresto da parte del pubblico ministero di turno non appartenente al Gruppo Uno.



23. La formazione della polizia giudiziaria (art. 5 l. 69/2019)

L'**articolo 5** prevede l'attivazione di specifici **corsi di formazione** per il personale della **Polizia di Stato**, dell'**Arma dei Carabinieri** e della **Polizia penitenziaria** che:

- esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di violenza domestica e di genere;
- interviene nel trattamento penitenziario delle persone condannate per reati di violenza domestica e di genere.

I corsi dovranno essere attivati dagli istituti di formazione dei diversi corpi, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, e sulla base di contenuti omogenei che dovranno essere individuati con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, dell'interno, della giustizia e della difesa. Per il personale individuato dalle diverse amministrazioni, la frequenza dei corsi è obbligatoria.

Questa Procura ha già previsto corsi di formazione,

24. Altre disposizioni di interesse.

L'**articolo 19** apporta modifiche al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204 (Attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato), individuando nella procura presso il tribunale, in luogo dell'attuale procura presso la Corte d'appello, l'autorità di assistenza cui rivolgersi quando il reato che dà diritto all'indennizzo sia stato commesso nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea e il richiedente l'indennizzo sia stabilmente residente in Italia.

25. Comunicazioni

Le presenti linee guida saranno trasmesse:

- al Consiglio Giudiziario e al Consiglio Superiore della Magistratura, contenendo disposizioni organizzative che intervengono sul progetto organizzativo;
- al Sig. Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma, per dovere d'Ufficio e per opportuna conoscenza;
- ai Magistrati dell'Ufficio, Ai Vice Procuratori Onorari, ai Direttori Amministrativi, ai Responsabili delle Segreterie dei Magistrati e della Sezione DAS, al Cancelliere dell'Ufficio Primi Atti;
- al Sig. Presidente del Tribunale di Tivoli e al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli, per opportuna conoscenza;

In considerazione della materia trattata le linee guida saranno trasmesse:

- Al Sig. Presidente della Commissione Parlamentare sul femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere, presso il Senato della Repubblica;
- Al Sig. Presidente della VII Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura.

Saranno, infine, inserite nel sito della Procura della Repubblica di Tivoli.



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TIVOLI

Allegati:

- 1) scheda preliminare di valutazione del Pubblico Ministero;
- 2) scheda di sintesi delle linee guida e provvedimenti esecutivi adottati;
- 3) Schede e modulistica per la polizia giudiziaria:
 - **Allegato A, sommarie linee guida di intervento per operatori che intervengono nei casi di violenza di genere** a seguito di: 1) contatto telefonico, 2) sul luogo, 3) presso il comando di polizia giudiziaria;
 - **Allegato B, valutazione del rischio:** serie di domande da porre alla persona offesa al momento della redazione della denuncia per avere un quadro il più completo possibile circa la situazione denunciata;
 - **Allegato C, schema di domande per la P.G.:** serie di domande, oltre a quelle dell'allegato B), da rivolgere alla persona offesa relativamente al delitto denunciato al momento della redazione della denuncia in modo tale da raccogliere il maggior numero di informazioni possibili (1) maltrattamenti, 2) violenza sessuale, 3) stalking);
 - **Allegato D, schema di annotazione di servizio:** documento che deve essere compilato dagli agenti di P.G. che effettuano il sopralluogo di iniziativa, in modo tale da dare conto delle attività svolte sino a quel momento;
 - **Allegato E), schema di attività della polizia giudiziaria nella flagranza o quasi flagranza del reato**
 - **Allegato F), procedure per l'intervento sul posto delle pattuglie:** documento riepilogativo e sintetico dell'attività da svolgere;
 - **Allegato G), scheda di accompagnamento della C.N.R.,** redatta e firmata dall'Ufficiale di P.G. che riceve la notizia di Reato o dal Responsabile dell'Ufficio di P.G.

Il Procuratore della Repubblica
dott. Francesco Menditto

F.To